

TORNATA DEL 30 MARZO 1870

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Discussione generale dello schema di legge per la validità dei patti per il pagamento in valuta metallica* — *Opposizioni e controprogetto del deputato Ferraris* — *Il deputato Servadio combatte pure il progetto* — *Considerazioni del presidente del Consiglio e del deputato Maurogò nato in difesa del medesimo* — *Spiegazioni dei deputati Nicotera e Servadio* — *Discorso del deputato Maiorana Calatabiano contro il progetto, e sua proposta sospensiva* — *Il deputato Nisco ed il ministro guardasigilli rispondono agli opposenti, sostenendo lo schema* — *Replica del deputato Maiorana* — *La discussione è rinviata.*

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

LANCIA DI BROLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI

BERTEA, *segretario*, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,865. Fucini Ghino, di Livorno, rassegna alla Camera alcune considerazioni e proposte intorno alle leggi di registro e bollo.

12,866. Ceravolo cavaliere Antonio ricorre nuovamente perchè, in vista dei danni patiti sotto la dominazione dei Borboni, gli venga accordata una sovvenzione vitalizia.

12,867. Porrivecchi Ignazio, pretore del mandamento di Castronevo di Sicilia, sottopone alcune osservazioni intorno alla carriera giudiziaria.

12,868. Il sindaco di Chieti, a nome anche della Giunta municipale, si rivolge al Parlamento per ottenere che i comuni delle provincie meridionali, secondo i decreti 19 marzo, 1° ed 11 aprile 1861, siano esonerati dall'obbligo di fornire i locali ed il mobilio occorrenti per gli uffici telegrafici governativi.

12,869. Il presidente del comitato instituitosi in Persiceto per conciliare i diritti dei contribuenti con quelli del Governo, relativi alla tassa del macinato, sottometta alla Camera alcune osservazioni per conseguire chè la esazione di detta tassa sia lasciata ai comuni od alle provincie.

MELCHIORRE. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione portante il n° 12,868, inoltrata dal municipio di Chieti, colla quale si chiede che le leggi sulla telegrafia siano osservate nelle provincie meridionali, ed i comuni siano sgravati dall'obbligo

di fornire per gli uffici telegrafici i locali e la mobilia.

(È dichiarata urgente.)

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA VALIDITÀ DEI PATTI PEL PAGAMENTO IN VALUTA METALLICA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per la validità dei patti per il pagamento in valuta metallica. (V. Stampato n° 48-A)

Chiedo al signor ministro se accetti le modificazioni della Giunta.

RAELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Le accetto.

PRESIDENTE. Si darà adunque lettura del progetto della Commissione:

« *Articolo unico.* È valido il patto col quale si stabilisce che i pagamenti debbano essere fatti in moneta metallica.

« Il pagamento potrà eseguirsi o in moneta metallica ovvero in biglietti aventi corso forzoso coll'aggio portato nel listino della Borsa più vicina al luogo in cui deve seguire il pagamento. »

La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris.

FERRARIS. Signori, comincio dal dichiararvi che accetto il principio che informava il progetto che fu, ora non è più, del Ministero, non l'accetto però quale si trovava in esso formulato. Non posso accettare nè il principio, nè la formula del progetto della Commissione. E, siccome il Ministero ha testè dichiarato di abbandonare l'antico progetto e d'attenersi allo schema della Commissione, mi trovo a combattere e Commissione e Ministero.

La legge che vi è proposta ha due aspetti. Può essere considerata, per gli effetti suoi, in rapporto colle

finanze e coll'economia pubblica, ed in rapporto col diritto privato; e così ha un doppio aspetto, l'uno finanziario-economico, l'altro giuridico-legale.

Sebbene io voglia trattenermi specialmente sopra il secondo aspetto, farò ciò non ostante precedere alcune brevissime osservazioni anche sul primo.

Lo scopo desiderato a cui si accenna con questa proposta di legge, sotto il rapporto finanziario-economico, è precipuamente fondato sopra il supposto che esistano considerevoli somme di danaro sonante, le quali stanno in serbo e non escono ad alimentare il commercio, l'industria, l'agricoltura, appunto perchè non vogliono subire o si peritano ad affrontare le eventualità e le alee delle contrattazioni che si facciano sotto l'impero di una legge che autorizza il debitore a pagare in carta; e che invece se ne usciranno spontanee e volenterose, quando fosse dichiarata valida la pattuizione dei pagamenti, della restituzione in moneta metallica. Ritengo anch'io probabilissimo che vi sia metallo coniato, il quale non si produce così facilmente alla luce; non sono però intieramente certo che con una legge, quale ora si discute, si raggiunga l'effetto di dar moto e coraggio a questi tesori per dar vita al commercio ed all'industria, e soprattutto per alimentare quella principale delle industrie del nostro paese, che è l'agricoltura.

Se vi sono somme in danaro che sono tenute in serbo, molte altre possono esserne le cause, od almeno fra le cause ne citerò taluna: la poca fiducia nelle condizioni generali del paese, un sentimento di soverchia cautela, di grettezza di mente. E dubito che tutte queste ed altrettali cause siano vinte o contrabbilanciate dalla facoltà che voi sareste per introdurre a mezzo di questa legge.

Io poi non posso e non voglio ora qui misurare le conseguenze che saranno per essere prodotte dalla libertà di contrattazione che venisse sanzionata.

Quello che io so, sin da questo punto, è che, finchè si trattasse di una limitazione a determinati casi, potremmo, sino ad un certo segno, misurare queste conseguenze; dando invece una facoltà sconfinata, come porterebbe il progetto, ora comune alla Commissione ed al Ministero, io non so chi vorrà rendersi mallevadore che il rimedio non riuscisse peggiore del male.

Ma siccome io accetto in massima il principio, sebbene lo subordini ad alcune limitazioni e modalità, io non mi arresterò di più ad enucleare, a divinare gli effetti e le conseguenze che possono da questa libertà di pattuizione derivare. Io mi accosto per conseguenza e senza altro, al secondo degli aspetti che ho qualificato di giuridico-legale.

E qui comincio dal separare la sostanza dalla forma. Vi parlerò prima della sostanza della legge; poscia vi parlerò della forma.

In quanto alla sostanza, voi tutti ritenete, essere principio scritto nella legge positiva e di ragion naturale, che nelle convenzioni prevalga sempre la volontà dei contraenti: tanto è che il Codice che ci governa, come ogni altro che lo precedette, la qualifica legge contrattuale, e la pone al di sopra di tutti i riguardi, restringendola soltanto in quei confini, che sono segnati da testi di legge proibente, e dall'offesa che ne venisse ai buoni costumi, ovvero ai principii di ordine pubblico.

Quando dunque mi si parla di libertà di contrattazione, io sono perfettamente d'accordo; e se io ammetto e propongo delle condizioni o delle modalità nell'esercizio di questa libertà, non è perchè io dinieghi codesta facoltà, ma perchè è forza coordinarla e a principii generali della patria legislazione, ed alle speciali disposizioni del decreto-legge 1° maggio 1866.

E dico colle disposizioni e principii generali della legislazione italiana: la quale, tuttochè siasi di gran lunga dipartita dal rigore e dalla larghezza, secondo i casi, del diritto romano, viene tuttavia ancora in molti casi in soccorso di colui che si consideri come la parte più debole, del debitore che imprudentemente si accosti a talune convenzioni, le quali riescano di soverchio onerose.

E soggiungo essere impossibile che noi, venendo a sancire una legge speciale, dimentichiamo come, per principio generale di diritto pubblico interno, vuolsi esaminare se concorrano condizioni di fatto per cui si debba venire in soccorso del contraente gravato.

Esaminiamo ora le condizioni speciali create dal decreto-legge del 1° maggio 1866.

L'articolo 3 di quel decreto contiene una disposizione che mi sarà lecito di qualificare rivoluzionaria, perchè in fatto viene a sacrificare al pubblico bene, alla necessità di dar valore alla carta monetata, tutte le contrattazioni, tutte le disposizioni della legge.

Non si può concepire disposizione legislativa più grave di quella che sta in quell'articolo 3. Io, ora la constato, non la giudico; certo è che per volere il fine bisognava volere i mezzi. Però, che si debba ricevere il biglietto della Banca Nazionale come moneta metallica, un titolo fiduciario invece di un valore reale, *nonostante qualunque disposizione di legge, o qualunque convenzione*, è quanto sacrificare ad una necessità, che non riconosco, ma constato, tutte le garanzie della legge e della santità dei contratti liberamente consentiti; costituire uno stato anormale, artificiale, disequilibrato improvvisamente di tutti i rapporti tra creditore e debitore.

Ma, siccome si mantiene ancora una parte di questa situazione anormale, quella del corso forzoso di un titolo fiduciario, non credo possibile ridonare una libertà completa, se non in certi limiti, e con taluni temperamenti, e non concepisco come si possa perfino giun-

gere a rendere una libertà piena ed assoluta, come quella che deriverebbe dal progetto che la Commissione vi propone ed a cui il Ministero consente.

Sebbene io abbia già toccato degli effetti finanziari economici che possono venire da questa legge, ed abbia dichiarato di volerli abbandonare completamente al vostro apprezzamento, tuttavia io non posso astenermi dal manifestarvi la grandissima impressione che io ricevo dalla proposta di sanzionare, di fronte alla disposizione speciale eccezionale creata dalla legge del 1° maggio 1866, la facoltà di stabilire, in qualunque caso, l'obbligo di pagare in moneta metallica.

Voi ne vedrete gli effetti allorquando venisse dal Parlamento sanzionata; ma intanto voi, prima di sanzionarla, dovete ben avvertire alle gravissime perturbazioni che non possono a meno di derivarne nell'ordine economico, e così tanto a danno del pubblico erario, come a pregiudizio dei privati.

Vi ripeto queste avvertenze, e rientro nel terreno giuridico-legale. La disposizione che ora vi si propone, tenderebbe nientemeno che a dichiarare in massima, sempre, in ogni caso, *valido* il patto col quale si stabilisce che i pagamenti debbono essere fatti in moneta metallica.

Sotto l'aspetto giuridico-legale, permettetemi che io vi ricordi un'altra disposizione di legge. In tutte le legislazioni che vigevano in Italia, prima della legge per le antiche provincie, del 5 luglio 1867, la misura dell'interesse era stabilita dalla legge, e non si poteva in modo alcuno trasgredire. Intervenne poi per tutto il regno il Codice civile italiano, il quale ammise la libertà dell'interesse; cosicchè non vi è alcun limite che la legge abbia creduto di prestabilire, ad eccezione di un solo che è pur degno della vostra attenzione. Alla libertà sconfinata della stipulazione dell'interesse, si trovò un ritegno morale. Cassata dalla legge la parola di *usura*, non più possibile che taluno potesse dirsi *feneratore* in faccia alla legge che ne reprimesse la soverchia avarizia, sì col resecare il lucro, come con sanzione di pena, si volle però che colui il quale stipulava a suo favore un interesse eccedente la misura legale, o normale, lo dovesse dichiarare. Così almeno il contraente, il creditore, pensando che potrebbero trovarsi in faccia al giudice chiamato a pronunciare sull'esecuzione della convenzione, dovessero avere un po' di pudore pel timore di quella nota di censura morale che nella umana coscienza desta il vedere stipulato un interesse eccessivo.

Questo fu l'unico ritegno, ma ritegno che non mancò di mostrarsi di qualche importanza nella pratica, mentre i magistrati furono severissimi nel respingere qualunque pattuizione, che non fosse espressa, di frutto eccedente il tasso legale.

Ebbene: se voi permettete per legge che sia lecito di stabilire che i pagamenti debbano essere in moneta metallica, sebbene il compenso non siasi dato fuorchè

in quella misura che è rappresentata dal valore della moneta cartacea, voi vi mettete in contrasto con quel ritegno morale, potendo il creditore, sotto questa forma, e secondo le circostanze, assicurarsi un lucro, anche grave oltre la maggior tassa del frutto, lucro rappresentato dalle differenze di valore, imperocchè, al vantaggio che ritrae il creditore dal frutto del suo danaro, voi aggiungete quello che potrà venire tra la moneta cartacea e quella metallica.

E qui giova richiamarci a quel principio generale che diremo di nostro diritto pubblico interno, secondo cui la legge, in date circostanze, viene in aiuto di coloro i quali debbono ricorrere al capitale, in sussidio del debitore che, stretto dalla necessità, o condotto dall'inesperienza, debba subire patti eccessivi.

E notate che qui non si tratta di rendere omaggio alla libertà delle contrattazioni, alla inviolabilità della fede contrattuale; perocchè versiamo in terreno pregiudicato. I contraenti si trovano di fronte ad una legge che impone a tutti di riconoscere quale valore *reale* un mero titolo fiduciario. Questa disposizione eccezionale porge il mezzo di perturbare tutti i rapporti contrattuali. Se lasciate, *in ogni caso*, la libertà ai contraenti, se non usate opportunamente di una tutela preventiva, voi correte pericolo di aggravare le condizioni del debitore, e date mezzi del tutto artificiali al creditore che cerca immodici lucri.

Ma, voi mi direte, questo è pur sempre entrare, inframmettersi nelle condizioni della libera contrattazione. E per qual ragione darci pensiero del modo con cui le parti crederanno di stabilire i compensi, i corrispettivi, le condizioni dei loro contratti? E perchè non restituire piuttosto la sua naturale efficacia alla volontà dei contraenti? Perchè non plaudire ad una legge che la restituisce? Perchè volerla ammettere solo in parte?

La risposta è semplicissima.

Se la legge del 1866 non avesse creato una posizione eccezionale, basterebbe il diritto comune per tutela dei contraenti.

Essendovi una legge eccezionale, una posizione artificiale, bisogna ristabilire e mantenere l'equilibrio con disposizioni di natura analoga, bisogna esercitare quella tutela che la legge non può diniegare, affinchè non si profitti della legge eccezionale, della posizione anomala per commettere od aggravare gli abusi.

Spiegata così la critica del vostro sistema, siccome io ho dichiarato di essere pronto ad accettare le applicazioni del principio della libera contrattazione in certi casi ed in certe modalità, passo ad indicarvi in quali condizioni di fatto e di persona io riscontro tutti gli elementi della giustizia e della perfetta commutabilità nelle contrattazioni, senza che ne possa venire offesa ad alcuno dei principii tutelari che stanno a base della legislazione patria.

A questo riguardo io vi debbo fare una premessa (comunque poi debba riprodurla nella discussione del

merito, allorchè verrò a parlarvi della disposizione in ordine ai fatti anteriori) ed è questa. Voi dovete sapere, e, per quelli che il sanno, ricordarvi, come sianvi stati dei giudicati i quali hanno creduto di sanzionare in principio la validità dei patti che, dopo la legge del 1° maggio 1866, portassero l'obbligo di pagare in moneta metallica.

Cito unicamente questo fatto quasi come punto di partenza nell'applicazione dell'eccezione che, a mio avviso, si potrebbe ammettere alla sanzione generale di nullità delle convenzioni contrarie, scritto nell'articolo 3 della legge del 1866.

In primo luogo la ragione naturale vi indica, e si congiunge colla ragione intrinseca giuridica...

Concedetemi se io ometto molti dati che io ritengo assolutamente troppo tecnici per la gran ragione che qui non siamo nè in un tribunale nè in un'accademia. Io debbo servirmi di parole le quali, mentre saranno intese nel loro vero significato dagli egregi miei colleghi i quali attendono essenzialmente alle scienze giuridiche, saranno tuttavia del pari anche intese nella loro applicazione pratica da coloro fra i miei dotti ed onorevoli colleghi, che non fanno dello studio delle leggi la principale loro occupazione.

Io dunque talvolta tralascierò qualche dichiarazione meramente dottrinale, talvolta per contro vi farò dichiarazioni che ad alcuni parranno assolutamente superflue o di troppo elementari.

Venendo all'applicazione di questo metodo, ripeto essere conforme alla ragione naturale, alla natura delle cose ed al diritto positivo che in materia di mutuo, allorchando si consegna in moneta metallica, la restituzione del capitale ed il pagamento del frutto debba essere fatto in eguale moneta.

Questo effetto naturale del mutuo, il patto espresso che lo consacrasse o, meglio, lo confermasse, sarebbe proibito o no dalla legge attuale? Per ora lasciamolo in disparte, perchè non dobbiamo, non vogliamo pregiudicare la questione. Però, non come interprete di una legge esistente, come chiamato a disporre per legge speciale, rispondo che, in caso di un mutuo, il principio sarebbe giusto, il patto non dovrebbe ritenersi che come una conferma.

Ma, d'altro canto, siccome sotto apparenza di mutuo si possono aggravare le condizioni del figlio di famiglia, dello scialacquatore, di qualunque si trovi nelle strette del bisogno di ottenere anche una semplice proroga; siccome non si deve prestare un nuovo mezzo di allettare, di allacciare chi trova troppo lunga la vita di coloro che ritardano a lasciare loro le sostanze con cui sperano di soddisfare alle loro obbligazioni, credete voi che, se lasciate in genere la libertà di introdurre questo patto in qualunque mutuo, vi sarà ancora contrattazione onerosa, la quale non sia vestita in questa forma dai sottili artifici dei feneratori?

Ecco il bisogno di una distinzione che trovo nel

progetto primo del Ministero: richiedere cioè che il mutuo sia con ipoteca; comunque presenti una imperfezione la quale debbo maravigliarmi sia sfuggita agli occhi penetranti di quegli egregi personaggi che sono il relatore della Commissione ed il signor ministro di grazia e giustizia.

Nel progetto ministeriale, per limitare gli effetti della facoltà, si richiede fosse contratto con ipoteca; ma io apro il Codice civile italiano, il quale fin d'ora regola la massima parte delle nostre popolazioni, e le leggerà, fra poco, speriamo, tutte, e trovo che l'ipoteca si può stabilire anche sopra le *rendite del debito pubblico* (numero 4 dell'articolo 1967). Ma se voi autorizzate il mutuo con ipoteca sopra le rendite del debito pubblico, il cui frutto è pagato in moneta cartacea, qual è la norma di giustizia e d'equità che voi avete seguito? Qual è la norma che, anche nel principio così sconfinato, voi vorrete applicare col nuovo progetto onde non siano di troppo aggravati gli abusi? (*Conversazioni*)

Sicuramente non sono discussioni, le quali possano interessare tutti.

Voci. No! no! Parli! parli!

FERRARIS. Bisogna, o signori, avere pazienza; le popolazioni ci chiederanno stretto conto di disposizioni legislative che, massime, in materia di tanto interesse pratico e quotidiano, non siano bene discusse; nè pretendo con ciò di dire che le proposte che sto per fare siano le migliori.

Dunque se voi volete far accorrere il denaro, sprigionarlo dai forzieri nascosti, animare quelli che siano soverchiamente timidi, spingendoli principalmente ad affidarlo a coloro che possono consacrarlo alle migliori agrarie, perchè aprire invece il varco alle operazioni le meno degne di favore e non cercare ogni mezzo per attrarle a profitto dei beni immobiliari? In tal modo soltanto potrete raggiungere quello scopo che era stato, come una delle principali ragioni, indicato.

Ma in questa materia di mutuo non ho ancor finito per denunciare le imperfezioni del primo schema ministeriale, e per conseguenza, tanto più i pericoli dello schema che ora vi si propone. Quando parlate di mutui, quando parlate di beni rurali i quali hanno bisogno di essere migliorati, di fabbricati i quali abbiano bisogno di essere restaurati ed ai quali importa facilitare il mutuo per mezzo della guarentigia ipotecaria, voi non potete dimenticare completamente il commercio, non potete dimenticare che la legge commerciale negli articoli 188 e 194 ha stabilito delle garanzie specialissime per i pegni in materia commerciale. Perchè non vorreste provvedere al pegno commerciale, che pure è circondato con tutte quelle forme che allontanano ogni sospetto di frode, versa in materia, contempla casi degni di egual favore?

Bisognerebbe adunque, in riassunto, secondochè io avviso, che nel mutuo di moneta metallica con ipoteca

sopra beni che non sieno titoli del debito pubblico, e così quelli che sono indicati ai numeri 1, 2, 3 dell'articolo 1967, si ammettesse il patto di restituzione in moneta, e che lo stesso beneficio venisse applicato ai pegni commerciali allorquando si trovano ridotti nelle forme stabilite dagli articoli 188 e 194 del Codice di commercio. Ciò pel mutuo.

Veniamo ora all'altra parte di contrattazioni, a quella che si riferisce alla materia cambiaria. In questa bisogna ben distinguere la *lettera di cambio* ed il *biglietto all'ordine in danaro*. Usò questa terminologia invece di quella del progetto per una ragione la quale, per essere piana e facile, non è meno importante. Nella varietà, e soventi volte nella incertezza delle formule nelle cose appartenenti alla legislazione, se non usiamo diligenza nello impiegare sempre la stessa parola delle leggi anteriori, finiremo per non capirci più. Quindi non so per qual ragione (e ciò lo dico anche per applicazione a tutti i molteplici casi che si riscontrano), mentre il Codice di commercio parla di *lettere di cambio* e di *biglietti all'ordine in danaro*, si ricorra ad una sinonimia, la quale può correre nelle discussioni, ma dovrebbe sempre evitarsi nel testo delle leggi. Quindi non usiamo, come si vorrebbe, la parola *cambiabile*, quando si ha quella di *lettera di cambio*, e non indichiamo il *biglietto all'ordine* senza farvi l'aggiunta *in danaro*. Ma queste, che non sono che semplici forme, ho creduto di ricordare, perchè mi aiutano a circoscrivere il campo della discussione ed a segnare l'obbietto a cui tendono le mie osservazioni.

Non v'è cosa più giusta, più naturale e più conforme all'indole medesima ed all'origine storica della cambiabile, come il consegnare ad un banchiere una quantità di danaro per essere col mezzo del cambio trasportata, cioè pagata in altro luogo. È così nei biglietti all'ordine, che, sebbene non abbiano tutti le stesse caratteristiche delle lettere cambiali, pur tuttavia sono loro in questo argomento perfettamente assimilate. Ma se noi allarghiamo la mano nel permettere che nelle lettere cambiali, comunque tratte da luogo in luogo o nei biglietti all'ordine, si pattuisca il pagamento in moneta metallica, voi non vedrete più altro che titoli cambiari in danaro, non vi sarà usuraio il quale operi in altra forma, non vi saranno creditori esigenti i quali ricorrono ad altro mezzo. Non sarà che per mezzo di biglietti all'ordine che il proprietario di casa stipulerà la pigione dal suo inquilino, e così via discorrendo. Bisogna dunque trovare una distinzione; ma qual'è? Credo naturalissima: se il valore *somministrato*, come dice la legge, è in moneta metallica, in tal caso, si incontrano tutti gli elementi di diritto per ammettere il patto.

Tuttavolta avvi un altro caso. Avvi un principio di diritto che è enunciato nella relazione della Commissione medesima, ma che poi venne intieramente di-

menticato. Ho detto male, principio di diritto, è principio di giustizia, è portato della perfetta commutazione delle cose, quello per cui se ne determina il prezzo nei contratti di compra-vendita. Allorchè questo è liberamente discusso e stabilito nel senso che il prezzo si debba pagare piuttosto in moneta che in carta, è giustizia assoluta, indeclinabile, che in questo caso si possa assumere l'obbligo di pagare in danaro.

Però, se aprite il varco in questo modo, non vi sarà anche quivi contratto che non assuma questa forma di vendita, e quindi una serie di guai, di liti interminabili. Anche qui è d'uopo trovare una limitazione per cui si salvasse dai pericoli della simulazione, non si estendesse fuorchè a quelle che sono vere contrattazioni commutative, e ciò si verifica nella vendita di merci quando il prezzo si regola mediante un biglietto all'ordine, abbia quindi una causa meramente commerciale, segua tra commercianti. In allora non avvi il pericolo, o se pericolo vi è, il legislatore non è poi obbligato a fare il tutore anche a coloro che per la loro condizione si trovano in grado di poter sapere e deliberare sopra quello che loro convenga.

Se non che, supposto che voi foste per ammettere siffatta idea, qualora non pensiate ad una conseguenza, ne verrebbe ordito il peggior laccio che si possa alla buona fede.

Ed ecco come vi sono certi garanti o malleadori che in materia di cambiali si chiamano *avallanti*, i quali sono obbligati con tutti i mezzi di diritto, l'arresto personale compreso, come lo sono il traente, e lo accettante, quand'anche non commercianti. Ora, dato che per effetti cambiari si possa pattuire la rappresentazione del montare in moneta metallica, ne avverrebbero fatti o supposte operazioni commerciali tra commercianti: si fa mettere l'avallo all'imprudente, al debitore bisognoso, ed egli si trova obbligato, sebbene per lui non siavi stato danaro. Dunque bisogna dichiarare che, in questo caso, l'avallante non resta mai vincolato da questo speciale obbligo eccezionale.

Ma non basta ancora: oltre gli *avallanti* abbiamo i giranti; e, se non si provvede perchè l'obbligo solidario dei giranti si trovi anche circondato dalle stesse cautele, egli si troveranno nelle stesse e medesime condizioni. Dunque, per dare la libertà al commercio, per assicurare il conseguimento di quegli scopi che ci dobbiamo prefiggere, senza incontrare soverchio pericolo; per stare in quei limiti in cui la giustizia possa essere assicurata, senza che ne venga aggravata la condizione dei debitori inesperti o bisognosi, è necessario che si stabiliscano le condizioni che vi ho enunciate, e che credo inutile qui ripetervi, perchè le troverete formulate nel controprogetto che avrà l'onore di deporre sulla tavola della Presidenza.

Questi sono i limiti entro i quali io circoscriverei quella libertà di contrattazione, che invece nel pro-

getto si vorrebbe concedere sconfinatamente. Ed ecco perchè io diceva che, quantunque non potessi rendermi capace dei suoi effetti economici, io accettava il principio del progetto ministeriale, che sostanzialmente era quello suggerito da una deliberazione della Camera, ma che non ne accettava l'applicazione. Le quali dichiarazioni servono anche a spiegarvi il perchè, a malgrado dell'ossequio e della riverenza che professo verso gli egregi personaggi che l'hanno proposto ed a quelli che vi hanno aderito, io non avrei mai creduto di poter dare il mio voto al nuovo progetto.

Non ho finito ancora, ma ho pressochè finito. Sul l'argomento della sostanza del progetto avvi il punto della retroattività. Qui invero mi dolgo che il Ministero ad una formola precisa ed esatta quale, in tal parte, era il primo schema, abbia creduto di consentire la sostituzione di un'altra che, mi si conceda il dirlo, pecca per difetti opposti. Il Ministero avrebbe scelto un mal punto per fare atto d'abnegazione e di riverenza, poichè avrebbe rinunciato a quello che era buono per abbracciare quello che tale non è. Per provarlo non ho che a leggere quanto sta scritto nella relazione. La relazione dice (non ne citerò per brevità le parole testuali) che la proposta ministeriale lascia in dubbio se la disposizione sia da applicarsi ai fatti anteriori, e che perciò si era studiato una formola che togliesse questo dubbio.

Ma, signori, se il primo progetto fosse scritto dove sta stampato quello della Commissione, l'asserto sarebbe esatto; invece la cosa è tutta all'opposto. Nello schema ministeriale, nell'articolo 1 e nell'articolo 2, era detto e dichiarato che si statuiva per i fatti successivi alla promulgazione della legge. Al contrario, come provvede ora la Commissione e come vorrebbe ora con poco felice mutazione provvedere il Ministero? Vi si propone dichiarare è *valido il patto*, ecc. Criticherò poi questa formola come non giuridica, ma, intanto, se si proclama è *valido il patto*, ecc., si ha la formola di una legge dichiarativa o, come dicono i giuristi, di interpretazione autentica.

Rinuncio a dare maggiori spiegazioni perchè la cosa è di troppa evidenza. Chi aveva, in questa parte, formulato bene era il primo schema, chi direbbe inesattamente è la Commissione. Ora il Ministero ha creduto di adottare l'errore della Commissione: sia pace ad ambidue!

Vengo ora alla forma.

Ho già accennato non essere giuridica la formola è *valido il patto*, ecc., lo dimostrerò in due parole. Si dichiara ed è il caso di dichiarare valido un patto quando intrinsecamente, *ex propria natura*, abbia qualche vizio sostanziale, ingenito, ed il legislatore vuole colla sua autorità consacrare ciò che non sarebbe valido per sè. Ma, come ho notato e come d'altronde sapete meglio di me, il patto che ora si tratta di validare, lungi dall'essere di sua natura vizioso,

era ed è conforme alla ragione naturale e di diritto, solo era da una legge speciale, temporanea, eccezionale dichiarato inefficace. Se adunque si vuole far cessare l'eccezione, tornare, in parte almeno, al diritto comune, il modo di formulare la legge (mi perdonino gli egregi personaggi che l'hanno altrimenti voluto se mi valgo di una parola che non vorrei eccedesse la mia intenzione) consiste nel dichiarare che tra il diritto comune e la naturale libertà dei contraenti esiste un ostacolo; lo si toglie di mezzo. Questa è l'unica forma con cui si provvede, ed in ciò avvi ancora questo vantaggio che si conferma, si rende omaggio al principio della prevalenza della volontà dei contraenti, che è scritto nella legge e che è richiesto dalla ragione di diritto.

Ma, se male potrebbe ammettersi la formola proposta, si potrebbe tanto meno collo scopo che ambidue i proponenti vagheggiavano, cioè di evitare il pericolo di recare qualche pregiudizio ai casi che fossero anteriormente seguiti.

Infatti, ammessa la formola proposta, se si presenterà ai tribunali un tale che abbia stipulato uno di questi patti, dopo la legge del 1866, e prima che fosse sanzionata quella di cui ora si tratta, esso sarebbe in diritto di sostenere che, se vi è una legge dichiarativa, è appunto codesta. Ora, la legge d'interpretazione autentica, si retrotrae, e ciò tuttavia è contrario alla intenzione di tutti.

A questo fine, per procedere regolarmente, è uopo dichiarare che la legge non ha effetto retroattivo. Però, siccome noi non abbiamo ufficio nè autorità di rendere ragione o ministrare giustizia, e noi dobbiamo astenerci dal nuocere, anche indirettamente, a quei diritti che per avventura esistessero e che spetta ai tribunali pronunciando tra i privati cittadini, uopo è dichiarare che tutti i casi anteriori stanno come diciamo noi, *in conditione juris*.

Adunque per la forma io credo si debba anzitutto dichiarare puramente e semplicemente tolto l'ostacolo per i casi che sono ivi specialmente indicati. Vorrei poi intieramente posto in piena luce che la legge non è legge di interpretazione autentica, sibbene una nuova legge, pur facendo dichiarazione che lasciamo alla libera discussione delle parti ed alla libera decisione dei tribunali l'applicazione ed interpretazione della legge anteriore.

Non mi rimane più, per soddisfare il mio compito, che di esaminare l'aggiunta fatta dalla Commissione, giusta cui il pagamento potrà eseguirsi o in moneta metallica ovvero in biglietti aventi corso forzoso col l'aggio portato nel listino della Borsa più vicina al luogo in cui deve seguire il pagamento.

Qui è proprio distruggere con una mano quello che si vuol fare con l'altra. Se questa legge deve riescire, non tanto un omaggio al principio della libertà dei contraenti, ma anche per trarre fuori dagli scrigni

il danaro che vi stia nascosto o per timore o perchè non si trovi sicurezza d'impiego; se poi lasciate questa facoltà, ne avverrà che nessuno avrà bisogno di levarne fuori uno scudo, e che si faranno invece speculazioni sfrenate sull'aggio della moneta metallica e sul disaggio di quella cartacea, sempre con nuovo ed incomportabile aggravio dei debitori, e con turbamenti anormali nel corso e nel mercato monetario.

Ma lasciamo in disparte questo aggravamento; considerate se nel vostro apprezzamento non si distruggerà quel vantaggio economico che taluno può aspettarsi da questa legge, ove si faccia facoltà, invece di pagare in danaro, di scontare il disaggio. Ne verrà una serie di difficoltà, di guai nell'esecuzione; ne verrà un dissesto, un disquilibrio della legge economica della domanda e dell'offerta, nasceranno eventualità assolutamente lontane da ogni bisogno della libera contrattazione commerciale, unicamente prodotte dagli effetti che porteranno sopra questo corso i patti che secondo quel progetto sarebbero autorizzati.

Chieggo scusa alla Camera di averla sì lungamente intrattenuta sopra un argomento poco dilettevole; chiedo mi sia concesso di leggere il controprogetto che, come ho annunciato, avrò l'onore di deporre sul banco della Presidenza come conclusione delle mie parole.

Esso consiste in due articoli:

« Art. 1. Fermo per tutti gli altri atti, convenzioni o pagamenti il disposto dell'articolo terzo del decreto-legislativo 1° maggio 1866, n° 2873, il detto articolo non osterà alla efficacia ed all'osservanza dell'obbligo di restituire e pagare capitale ed accessori in moneta metallica nei casi seguenti:

« a) Mutuo di moneta metallica con ipoteca sopra i beni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 1967 del Codice civile, ovvero con pegno commerciale, a norma degli articoli 188 a 194 del Codice di commercio;

« b) Lettera di cambio e biglietti all'ordine in danaro tra commercianti, o per causa commerciale, se il valore ne sia stato somministrato in moneta metallica, ovvero per merci vendute, e si trovi indicato sulla lettera o biglietto.

« Quest'obbligo non si estende all'avvallante; si applica però al girante, se la girata è fatta tra commercianti per causa commerciale, e per valore somministrato ed indicato in moneta metallica o merci vendute.

« Art. 2. La presente legge non ha effetto che nei casi sovra espressi, ed i quali si verificheranno dal giorno della sua legale osservanza; i casi anteriori resteranno tutti nella condizione di diritto. »

PRESIDENTE. La Camera ha udito la lettura di questo controprogetto, che sarà comunicato alla Commissione acciò a suo tempo si compiaccia di dare il suo avviso in proposito.

La parola spetterebbe all'onorevole Servadio, ma

qualora il medesimo intendesse di parlare nello stesso senso dell'onorevole Ferraris, la darei prima all'onorevole Maurogò nato il quale è iscritto in favore.

SERVADIO. Io parlerò in merito.

PRESIDENTE. Allora parli.

SERVADIO. L'onorevole Ferraris ha esaminato questo progetto di legge sotto un aspetto finanziario ed economico e sotto un aspetto giuridico e legale; egli ha survolato su tutta la parte che riguarda la questione finanziaria ed economica, e si è intrattenuto maggiormente sulla parte giuridica e legale. Egli però in quelle poche parole che ha dette su ciò che riguarda la materia economico-finanziaria ha fatto delle considerazioni savissime, ed ha affermato certi punti e fatte tali osservazioni sulle quali, mi permetta la Camera di dirlo, essa deve portare il più maturo consiglio.

Egli ha domandato saviamente: « con una libertà così sconfinata di contrattazioni, quali conseguenze economiche potrebbero derivarne? » Questa è una domanda di un uomo teorico e di un uomo pratico ad un tempo; questa è una domanda sulla quale mi permetterà la Camera d'intrattenermi, poichè è una partita della quale più specialmente mi occupo.

Se io dovessi parlarvi qui esclusivamente come banchiere e come uomo di affari, vi direi: signori miei, approvate questa legge. Ma io devo considerare il posto che ho l'onore di occupare fra voi come legislatore, ed io vi dico: state bene accorti avanti di approvare questa legge, e in ogni modo approvandola, approvatela con tutte quelle modificazioni che sono indispensabili, alcune delle quali vi furono accennate dall'onorevole Ferraris e dalla Commissione, ed altre che sarà mestieri considerare e che v'indicherò in seguito.

Signori, a provarvi quanto questa legge sia pericolosa, permettetemi che io faccia un'interrogazione a voi tutti. Mi duole che non vi sia il ministro delle finanze, poichè la mia interrogazione, a dire il vero, era diretta più specialmente a lui. Io volevo domandare al ministro delle finanze se egli, nel suo interesse particolare, e se voi tutti nel vostro particolare interesse, fareste un contratto per restituire dell'oro in un tempo più o meno lungo.

Signori, se voi volete contrarre un prestito per una speculazione agricola, per una speculazione industriale, per un'operazione commerciale, chi può garantirvi l'alea dell'aggio al momento della restituzione del vostro danaro? Voi potete contrarre un prestito al 6 per cento, per esempio, e credere di aver fatto un buonissimo affare, e quando il giorno della restituzione, per una circostanza qualunque, siete costretti a rendere questo danaro col 14, col 16, col 20 per cento d'aggio, signori miei, vedete in che condizioni tristissime vi trovereste. Ecco perchè io sono certo e sicuro che nessuno di voi nel vostro in-

teresse particolare, nella vostra particolare amministrazione, potete creder savio nè prudente consiglio contrarre prestiti di simile genere.

Ecco perchè io sostengo non di respingere assolutamente la legge, ma che sia mestieri che voi vi poniate in misura di un più maturo consiglio, e che studiate bene questa legge prima di approvarla col vostro voto. Per me, a dire il vero, se avessi dovuto dare un consiglio al Ministero (e mi permetterò, non di dare consigli, ma di dire la mia opinione nella mia qualità di deputato), non sarebbe stato quello di presentarci delle leggi simili a questa onde facilitare più o meno l'importazione e la circolazione dell'oro, per metterci al livello, nelle contrattazioni, di tutti gli altri grandi mercati europei; ma sarebbe stato quello di presentarci un'altra legge, legge a cui voi tutti dovete mirare, legge a cui voi tutti dovete tenere perchè ce la presenti al più presto, quella cioè per l'abolizione del corso forzoso. (*Movimenti diversi — Interruzioni*)

ARRIVABENE. La presenti lei.

PRESIDENTE. Non interrompano.

SERVADIO. Sì, accetto l'interruzione dell'onorevole Arrivabene, il quale mi dice: presenti lei questo progetto di legge. Non è questo il momento, non siamo oggi chiamati a discutere sul corso forzoso nè sui mezzi per la sua abolizione; quando verrà il momento, prendo impegno coll'onorevole Arrivabene e colla Camera di presentare il mio debolissimo progetto per l'abolizione del corso forzoso, poichè io credo che l'abolizione del corso forzoso sia un mezzo per addvenire a quelle conseguenze che sono onorevolmente richieste e molto saviamente desiderate dal ministro delle finanze.

NISCO. Domando la parola.

SERVADIO. Signori, io credo, non solo che non vi sia impossibilità, ma che vi sia facilità, quando si voglia valersi delle forze che ha l'Italia, e che noi abbiamo in potere del Governo, il giungere ad abolire il corso forzoso in un tempo breve e determinato, ed in un tempo molto più breve di quello che voi tutti potete immaginare. Questo è un mio fermo convincimento. E non è un convincimento aereo e non studiato; esso è invece bene studiato e ben ponderato. Ripeto che non è questo il momento in cui ve ne debba intrattenere, ma avrò l'onore di farlo a suo tempo.

Scusate, signori, se mi dilungo sull'argomento, ma è impossibile, nel parlare di questa legge, non riferirsi al corso forzoso.

Sapete, o signori (e qui più specialmente mi rivolgo ai membri della Commissione), quale effetto mi fa questa legge? Mi pare un espediente per mantenere il corso forzoso. (*Rumori*)

Con questa legge non si risolve certo il problema, come vi accennava l'onorevole Ferraris, di facilitare le contrattazioni e di moltiplicarle, se non nei casi in cui i bisogni degli imprestiti si manifestano nei dispe-

rati e negli inesperti, i quali a qualunque condizione accettano danaro. Con questo espediente si acquetano le persone poco accorte, poco pratiche nelle materie finanziarie, le quali dicono: giacchè ora abbiamo questa legge che ci permette di procurarci del danaro, noi possiamo mantenere la circolazione cartacea della Banca, noi possiamo adagiarci ancora su questo letto di rose. Io dico, signori: è tutto il contrario; questo non è che un mezzo effimero ed illusorio per prorogare l'abolizione del corso forzoso.

Col corso forzoso come abbiamo oggi in Italia non ci sono che due sistemi da seguire: o il sistema di dare al corso forzoso il più ampio sviluppo, perchè possa servire all'incremento del commercio, allo sviluppo delle industrie e via discorrendo, o l'abolizione immediata. E, tornando a parlare della legge che ora ci occupa, vi dirò: l'Austria, che si cita sempre in queste occasioni, l'Austria che cosa fece? Essa adottò delle leggi per il mantenimento dei patti in moneta metallica, ma l'Austria, o signori, non è nelle medesime condizioni dell'Italia; l'Austria non ha una circolazione cartacea esclusivamente in mano di una classe privilegiata di cittadini che si chiama Banca; l'Austria ha una circolazione fatta dalla Banca, ma ha anche una circolazione della quale si serve il Governo e fatta dal Governo stesso.

Or bene, voi vedete, o signori, che le condizioni dell'Italia non sono per niente affatto identiche a quelle dell'Austria. Questa legge che oggi si discute, vi dirò inoltre che, a parer mio, è un dazio protettore in favore della Banca, poichè la Banca, che ha un biglietto circolante a corso forzoso, in nessun caso può soffrire nessuna alea nelle sue contrattazioni, il valore della sua specie essendo fisso, è inalterabile; di modo che chi soffre tutti gli aggravi dell'aggio è la generalità dei cittadini, e dirò anche il Governo per il primo, che non ha facoltà di emettere carta a corso forzoso.

Permettetemi, o signori, che io dica pure come tutte queste leggi le quali ci si presentano ora sotto forma di libertà delle Banche, mantenendo però la privilegiata emissione della carta a corso forzoso, ora sotto forma di validità di patti per il pagamento in valuta metallica senza nessuna speranza di abolizione di corso forzoso, non siano che palliativi, che misure le quali riescono soltanto in definitivo, nel loro pratico risultato, ad addormentare quelli che vogliono andar diritti ad un altro fine.

Signori, non ci sono che due principii da seguire: il primo è quello della libertà, della concorrenza e dell'abolizione del corso forzoso per lo sviluppo del commercio e dell'industria; un altro sistema è quello del monopolio e della restrizione per perpetuare questo corso forzoso a beneficio di quella classe privilegiata di cui già vi parlai.

Io sono per il primo sistema. Io ho grandissimo rispetto per gli uomini che pensano diversamente da me:

essi sono molto rispettabili, essi sono delle sommità dentro e fuori la Camera; ma al disopra di loro, o signori, ci sta la ragione, e la ragione o presto o tardi finirà per trionfare. E siccome io credo che in fatto di principii e di libertà commerciali ed economiche mi trovi dalla parte della ragione, così, mentre m'inchino sempre a queste sommità parlamentari, non posso fare a meno di sostenere questi, a mio credere, sani principii, che o più presto o più tardi, di proselite in proselite, finiranno per trionfare. E siccome, o signori, io non ho nessunissima autorità verso di voi, mi permetterete che, in appoggio delle mie povere idee, vi faccia anche io qualche citazione di qualche grande economista.

Courcelle Seneuil nel suo trattato sulle operazioni di Banca dice:

« Che è un errore il credere (sentite, o signori, cosa dice questo economista reputatissimo), che è un errore il credere che per mantenere un equilibrio nel saggio dell'oro sia sufficiente mantenere l'equilibrio fra la domanda e l'offerta. Le crisi ed altre circostanze di cui gli uomini esperti in affari si rendono conto sono quelle che danno il prezzo all'oro e che cagionano degli sbalzi e delle incertezze che producono delle rovine.

« Ed infatti chi è che non sa le rovine prodotte dalla crisi del 1848, e più specialmente in Austria quando si vide la carta al 65 per cento? »

Ma giacchè sono a farvi delle citazioni di valenti economisti, ne voglio fare un'altra che è precisamente di un valente teorico che sento rammentare sempre dai miei contraddittori, da quelli infine che pensano in queste questioni diversamente da quello che penso io e molti altri miei amici di questa parte della Camera.

Questo economista è Wolovschi, e sapete che cosa dice nel suo libro intitolato: *Les changes et la circulation* (a proposito sempre di corso forzoso e di circolazione cartacea)? *Che è una spogliazione esercitata verso quelli che possiedono dei diritti acquisiti.*

« Le transazioni si accomodano alle nuove forme del cambio, riservandosi un beneficio enorme a quelli che possiedono i metalli preziosi e che speculano, e schiacciando quelli che lavorano, e di cui la remunerazione è la più lenta ad elevarsi in proporzione della deprezzazione monetaria. »

Questo val quanto dire che tutto quello che noi facciamo finchè dura il corso forzoso e colle disposizioni che oggi si aggiunge per mantenere questa piaga sociale, val quanto dire, o signori, arricchire i ricchi ed impoverire i poveri. Io spero che la Camera vorrà far buon viso a queste mie poche e povere parole dette da un uomo che ve le esprime con quel convincimento che ha in parte per studi fatti sulla materia, in parte ancora per la pratica nell'esercizio delle faccende economiche e finanziarie. Dunque, per non prolungare di troppo il mio discorso, giacchè la Camera ha avuto tanta bontà di ascoltarmi con tanta attenzione, io con-

chiuderò coll'esaminare brevissimamente la legge proposta dalla Commissione.

Mi fermerò al secondo paragrafo, e qui non posso a meno di richiamare la Commissione a correggere un gravissimo errore pratico che ha commesso al quale in parte ha accennato anche l'onorevole Ferraris. L'onorevole Ferraris mi permetterà che io gli dica che, quanto a questo secondo paragrafo, egli non ha penetrato proprio nelle viscere dell'errore in cui è caduta la Commissione, e che io vi accenno in due parole.

La Commissione dice: « Il pagamento potrà eseguirsi o in moneta metallica ovvero in biglietti aventi corso forzoso coll'aggio portato nel listino della Borsa più vicina al luogo in cui deve seguire il pagamento. »

Ma andiamo all'applicazione pratica di questa disposizione legislativa. Un povero uomo che ha da riscuotere una cambiale a Pontedera, per esempio, che è a mezza strada tra Firenze e Livorno, su qual listino di Borsa dovrà basarsi per fare il pagamento di quella sua accettazione? Una delle parti dirà Firenze: l'altra Livorno, e ci vorrà una sentenza prima di poter esigere la cambiale, per vedere se deve basarsi il cambio sul listino di Firenze o su quello di Livorno. Un altro che sarà, a mo' d'esempio, a Reggio di Calabria e che dovrà esigere un effetto qualunque, si presenterà e dirà: pagatelo in moneta metallica o al cambio del 103 50, come potrà essere forse a suo credere in quel giorno il cambio della Borsa più vicina. Il debitore figuratevi che risponda: ma io devo pagare al saggio della Borsa più vicina e intendo di avere il corso ufficiale d'oggi. Qual è dunque la Borsa più vicina? È Napoli; dunque telegrafate a Napoli. Io non posso telegrafare a Napoli, non ci conosco nessuno; e l'altro risponderà: tanto meglio, ed io non pago.

Ma, signori, in questo modo voi mettete in imbarazzo debitori e creditori. E qui viene il punto a cui saviamente accennava, come uomo pratico, l'onorevole Ferraris il quale vi diceva: prendete di mira in queste vostre disposizioni legislative anche il giratario. Ed infatti voi sapete cosa è il giratario delle cambiali, è quegli che è obbligato al pagamento della cambiale in sofferenza quando al domicilio mancano i fondi, e quando però il protesto venga senz'altro fatto il giorno stesso. Ebbene, con queste controversie alle quali ho accennato, qualora si verificassero, come si eseguisce il protesto senza entrare in una lite in seguito?

Signori, riflettete a tutti questi inconvenienti; io non voglio tediarevi maggiormente, anche perchè non avendo molta abitudine di parlare, sento che non posso continuare a causa della mia gola; ma però mi riservo in questa occasione di presentarvi (dopo che avrò sentito altri onorevoli colleghi più di me esperti nella materia) quegli emendamenti che crederò convenienti.

L'LANIA, presidente del Consiglio e ministro dell'interno. L'onorevole deputato Servadio diede principio al suo discorso col lamentare l'assenza del ministro per le fi-

nanze, al quale intendeva di rivolgere alcune interpellanze sopra gli effetti di questo disegno di legge. Debbo perciò rammentargli che il ministro per le finanze è distolto dall'assistere alla tornata d'oggi, perchè si trova impegnato al Senato nella gravissima discussione dello schema di legge sulla riscossione delle imposte. Per il che, buon grado e malgrado, fa d'uopo che qualcuno di noi ne prenda momentaneamente le veci, e mi duole che questo compito tocchi a me, benchè non guari competente in simile materia; tanto più quando debbo rispondere ad un maestro, come è l'onorevole Servadio, specialmente in tutte le cose che riguardano il commercio e la circolazione monetaria.

Egli avantitutto si meravigliava della ingenuità colla quale Ministero e Commissione avevano presentato questo progetto di legge coll'intendimento di agevolare le contrattazioni, e di rendere, direi, più comune ed accresciuta in commercio la massa metallica.

Egli obbiettava e giustamente: ma, come volete che si facciano di queste contrattazioni coll'obbligo di pagare in un tempo più o meno remoto il mutuo contratto a danaro sonante, in moneta metallica, quando l'aggio sulla moneta può variare in proporzione smisurata ed imprevedibile? Voi ben vedete che fate una legge nulla, giacchè nessuno vorrà servirsi della vostra legge, nessuno verrà a contrarre l'obbligo di pagare in danaro.

Ma, signori, io osservo che, ove ciò fosse, la legge non sarebbe che inutile, ma non sarebbe poi tanto nociva e pericolosa quale la descrisse con tetri colori l'onorevole Servadio, considerandola come un mezzo per arricchire la Banca, per immiserire i bisognosi, per protrarre il corso forzoso.

Mi pare che vi sia una certa contraddizione nei termini, se ho bene compresa l'argomentazione dell'onorevole preopinante. Alla sua obbiezione, che nessuno voglia fare di questi mutui, osta l'esperienza; ed ove mancassero i fatti, non sarebbe sorta l'idea di proporre questa legge. Abbiamo d'altronde dei fatti irrepugnabili: il municipio di Firenze fu già uno dei primi, forse il primo a contrarre un mutuo coll'obbligo di soddisfarlo in danaro, e quindi vennero molti altri municipi e provincie, ed una infinità di privati. Adunque di tali contratti se ne fanno, e in via affatto regolare.

Resta unicamente da esaminare, se questo disegno di legge sia per essere di vero giovamento alle contrattazioni, e produrre l'effetto di mettere in circolazione una maggiore quantità di massa metallica. Ora, a me pare evidente, in quanto al primo punto, che quando voi legalizzate i contratti, quando fate in modo che il contraente non può più dubitare che per mala fede, appoggiandosi alla legge, il mutuante si rifiuti ad adempiere il contratto, voi agevolate le contrattazioni. Nessuno lo può contestare.

Ma si è detto: badate a quello che fate, o legisla-

tori! Voi per assicurare ad una delle parti, al capitalista, che il contratto non potrà essere in alcun modo invalidato, cioè che se ei pone la condizione di essere rimborsato in danaro sonante, ed essa è accettata dall'altra parte, egli sarà sicuro di essere rimborsato secondo il patto, in questo modo voi esponete l'imprudente debitore a fare dei contratti rovinosi, ed a pagare un aggio forse superiore alle sue forze.

Dunque, o signori, voi vi ponete qui come tutori, come protettori d'una delle parti, e allora, a che giova cotesta vostra protezione che può essere delusa in ogni contratto? A qual partito deve appigliarsi il capitalista quando vede che il legislatore vuole proteggere il debitore, agevolandogli il mezzo di mancare di buona fede, di violare la promessa fatta, cosa che non sarebbe morale per parte del legislatore?

Comprendo come vi possano intervenire delle circostanze straordinarie, nelle quali il Governo debba in via affatto transitoria tentare, per quanto è possibile, d'impedire certi contratti dannosi, e di far sì che chi ha bisogno di danaro non rimanga vittima di questo suo bisogno; ma ciò non deve praticarsi che in momenti straordinari. Come diceva benissimo l'onorevole Ferraris, questa è una misura pressochè rivoluzionaria, perchè con essa il Governo s'intromette fra le due parti, presta mano onde un contraente di mala fede non adempia alle promesse fatte; ma nelle circostanze ordinarie ciò non è tollerabile in alcuna legislazione.

Io diceva, signori, che il tentativo che farebbe il legislatore per proteggere la parte più debole, sarebbe frustraneo; potrebbe essere facilmente deluso. Basta che il capitalista aumenti la tassa d'interesse, tenendo conto, non già dell'aggio del giorno, ma dell'aggio eventuale, onde il debitore sia oberato assai di più che non sarebbe per la condizione di restituire il mutuo in moneta metallica. (*Benissimo!*)

Or dunque, se voi volete prendere l'assunto di proteggere il debitore incauto, il debitore imprudente o di mala fede, bisogna anche prevedere questo caso eccezionale ed impedire che il creditore porti l'interesse al disopra di un certo livello. Quindi l'onorevole Servadio ci dovrebbe presentare un disegno di legge contro l'usura...

SERVADIO. No, no!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... col quale sia tolta la libertà di commercio della moneta, cioè la libertà di stabilire, secondo la convenienza delle parti contraenti, l'interesse del danaro. Ecco quale conseguenza porterebbe il suo sistema.

Si è detto, o signori, e si è ripetuto che col decreto legislativo del 1° maggio 1866 si era stabilita una disposizione all'articolo 3 colla quale tutti i contratti nei quali il debitore assumerebbe l'obbligo di pagare in danaro, secondo la legge, non sarebbero validi, e il capitalista non avrebbe dalla legge il diritto di ottenere il conseguimento di questa promessa. Se allora si è

messa questa disposizione, non c'è ragione per toglierla oggi. Quello che era buono allora, si dice, deve esserlo ancora oggidì. Questo è il grande argomento che si adduce; se questa disposizione di legge allora era conveniente, se era utile ai contraenti, al commercio, dunque manteniamola anche oggi.

Ma occorre una osservazione la quale mi pare molto importante relativamente a questo argomento.

Quando è che un Governo mette il corso forzoso? Lo mette quando vi ha una gran crisi commerciale e finanziaria, o un grande pericolo minaccia il paese. Allorquando tutte le immaginazioni sono commosse, è ben evidente che le popolazioni, sentendo parlare di corso forzoso, trepidano, che tutti i commerci rimangono titubanti e che le contrattazioni si arrestano. Bisogna dunque cercare di evitare ogni eventualità, la quale possa far aumentare il valore dell'oro smisuratamente per non arrestare le contrattazioni.

Ecco come è resa plausibile la disposizione del decreto legislativo del 1° maggio 1866, disposizione che non può essere giustificata se non da circostanze estremamente gravi per il paese.

Ma ora siamo noi, o signori, nelle stesse condizioni di allora? Non dite voi tutti, e dite il vero, che sono migliorate le condizioni del credito? Non lo vediamo noi dai listini della Borsa, dall'aggio dell'oro che dal 18 per cento discese fino al 3 per cento? Dunque questo pericolo non esiste più; per conseguenza non ha più ragione di essere quella grave disposizione che sconvolge la libertà dei contratti e che in tempi normali piglia aspetto di protezionismo, di tutela e diventa direi quasi immorale. Laonde io stimo che il momento sia opportuno per derogare a quella disposizione. E quali, o signori, ne saranno gli effetti? Qui si dice: ma badate, voi date i cittadini poveri, che hanno bisogno di danaro, mani e piedi legati ai capitalisti. Ma io non so vedere in qual modo questa legge produca questi tristissimi effetti a motivo del vincolo che mettete di non poter mancare alla parola data.

Volete invece voi mantenere una disposizione che, nonostante dia la facoltà di promettere, lascia quella di non attendere; quando le condizioni del credito sono migliorate; quando l'impegno che scientemente contrae il debitore a moderate condizioni può eseguire la promessa senza incontrare sensibilissima perdita?

Io non ho udita ragione per la quale si dimostri che con questa disposizione di legge si aggravi la situazione del debitore verso il suo creditore; nemmeno io scorgo che vi sia il pericolo di creare un monopolio alla Banca... (*Interruzione del deputato Nicotera*)

L'onorevole Nicotera fa degli atti di meraviglia e di sorpresa: io aspetto che voglia addurmi le ragioni per le quali egli crede che questa legge possa creare un monopolio alla Banca Nazionale. Avverrà anzi, a mio avviso, il contrario, inquantochè agevolando que-

ste contrattazioni e rendendo sicuri gli impegni di pagare in danaro quando si contraggono dei mutui coll'obbligo di pagare in moneta sonante, voi accrescete la circolazione metallica, od almeno se non l'accrescete, certo impedita che scompaia o diminuisca. (*Interruzioni a sinistra*)

Io prego gli onorevoli deputati che di quando in quando m'interrompono, di voler domandare la parola e di rispondere; e noi replicheremo, se occorre; ciò sarà molto più efficace che non sono le interruzioni che nessuno comprende.

Dunque io non odo che declamazioni, che parole rimbombanti, le quali possono far senso, e creare maggior antagonismo, maggior antipatia forse, ed odio contro un'istituzione, ma non odo ragioni che provino l'asserto; e mi rincresce molto che l'onorevole Servadio, uomo autorevole nelle cose di Banca e negli affari, si sia lasciato trascinare a queste, non dirò esagerazioni, ma a dichiarazioni non fondate, o almeno che fin qui non ha dimostrato che siano fondate.

Io invece, appunto perchè ritengo che la soppressione di quella disposizione dell'articolo 3 della legge 1° maggio 1866 debba avere per conseguenza necessaria di agevolare le contrattazioni, e di far comparire sul mercato una maggior massa di moneta metallica, credo che ciò servirà molto a diminuire la circolazione dei biglietti e recar quindi più danno che vantaggio alla Banca, se pur la Banca calcolasse su questo vantaggio, perchè mi insegna l'onorevole Servadio che un paese abbisogna di una data quantità di moneta circolante, sia oro o sia carta, e tutto il superfluo scompare, quando non è più necessario ai bisogni commerciali.

Dunque, coll'accrescere la quantità della moneta metallica, si diminuirà la quantità dei biglietti in circolazione, e perciò la Banca potrà avere un maggior aggio su questi biglietti in circolazione, ma non avrà mai un guadagno.

Quindi io ripeto a coloro i quali fanno segni, che mi paiono non molti convenienti, di prendere piuttosto la parola per combattere seriamente le mie opinioni, perchè la questione è abbastanza grave, abbastanza delicata perchè non debba essere risolta da taluno con risate o con interruzioni continue.

Io ripeto che fin qui dagli argomenti addotti non posso in verun modo persuadermi che la legge sia inopportuna o improvida; ritengo anzi che essa in sè sia opportunissima e che possa appunto agevolare la cessazione del corso forzoso, per la ragione che, facilitando le contrattazioni, facilitando il commercio della moneta metallica, aumenterà la massa delle specie metalliche sul mercato, e così farà sentire la minor necessità di avere una data quantità di biglietti.

Si è detto dall'onorevole Servadio che, invece di questa legge, bisognava presentarne un'altra la quale facesse cessare immediatamente il corso forzoso. Ma

questa cosa è già stata detta altre volte e, ripetuta oggi, lo sarà forse anche domani. Ma non basta presentare un articolo di legge il quale dica: il corso forzoso cesserà a partire dal giorno tale; bisogna indicare positivamente con quali mezzi s'intende di farlo cessare. Non è in facoltà di persona alcuna, per genio che abbia, di farlo a suo talento scomparire.

L'onorevole Servadio sa meglio di me che la cessazione del corso forzoso si attiene a tante condizioni relative al mercato metallico, relative al commercio, relative alla produzione; che se queste non si realizzano in senso favorevole, non si potrà certo in nessun modo ottenere la cessazione del corso forzoso.

Abbiamo un esempio, o signori, in Austria, in America, lo abbiamo avuto anche in Inghilterra, ma nessun uomo di Stato ha osato decretare che dentro pochi mesi, in un dato giorno il corso forzoso fosse troncato. Ci vuole una preparazione per questo, e la preparazione si è il maggior svolgimento delle nostre produzioni, il miglioramento delle condizioni finanziarie, l'aumento della pubblica ricchezza, il pareggio del bilancio; si è la tranquillità pubblica, la sicurezza interna, insomma l'incremento, il rassodamento del nostro credito pubblico. Queste sono le condizioni necessarie per raggiungere l'atto scopo, senza le quali sarà impossibile a chicchessia di potere togliere il corso forzoso.

Tuttavia io attendo, ed il Ministero attende la presentazione di questo disegno di legge dell'onorevole Servadio per poter dare il suo giudizio; vedremo se le disposizioni che egli presenterà siano tali da liberarci da cotesto malanno che tutti ci angustia, e che noi sentiamo per i primi.

Dico noi come Governo, perchè naturalmente, siccome si deve amministrare un patrimonio infinitamente più vasto di quello che potrebbe avere un individuo, così si sentono maggiormente i cattivi effetti ed i danni del corso forzoso che pesa sovr'esso. Ma fare un'imputazione al Governo di venir a presentare una legge, sotto pretesto di voler migliorare le condizioni del credito, agevolare le contrattazioni commerciali, avviarci alla soppressione del corso forzoso, mentre si avrebbe l'intendimento con questo di favorire il monopolio di qualche istituto, e di prostrarre, di rendere quasi indefinito il giorno dell'abolizione del corso forzoso, mi scusi l'onorevole Servadio, questa è una grave insinuazione che certo non mi sarei mai da lui aspettata, e che, senza dubbio, gli sarà sfuggita. Sono persuaso che egli, pensandoci sopra un momento, non avrà difficoltà di dare spiegazioni a questo riguardo.

SERVADIO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. E perchè? Qual interesse vi può avere il Governo? Che cosa ci guadagniamo noi come individui o come rappresentanti il Governo? Quando si suppone una cosa meno lecita di un individuo, bisogna almeno indicare il movente che possa avere quest'individuo a delinquere, a produrre un risultato dan-

noso per il Governo ed il paese. Ora, domando io, vi è quest'indizio, non dirò prova, di una cosa così enorme, e che tornerebbe veramente a disdoro del Governo?

Io lo ripeto, il Governo nel riprodurre questo progetto di legge alla Camera, il quale era, come la Camera sa, già stato presentato dall'amministrazione precedente, in esecuzione di una deliberazione della Camera, non fece altro che riproporre un provvedimento che crede vantaggioso. Non si dissimula però che la proposta abbia bisogno di essere migliorata, che molte considerazioni state svolte dall'onorevole Ferraris possano essere prese in considerazione dalla Commissione e dal Ministero; ma, in quanto all'esistenza della legge, il Ministero crede che sia vantaggiosa al paese, e per conseguenza intende di sostenerla, nonostante le osservazioni fatte dall'onorevole Servadio.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha la parola per un fatto personale. L'avverto che non può entrare nella discussione generale.

SERVADIO. Anch'io ho domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Permetta, prima l'ha domandata l'onorevole Nicotera. Lo prego di attenersi puramente al fatto personale.

NICOTERA. Costato prima di tutto che io non mi sono permesso di interrompere il presidente del Consiglio, sebbene, lo dico francamente, quando si sentono certe cose, viene la tentazione di interrompere anche a quelli che non ne hanno l'abitudine.

Però io non ho interrotto, ma ho fatto solamente un atto di sorpresa. E c'era di che sorprendersi sentendo il presidente del Consiglio accusare di declamazione e di parole rimbombanti gli oppositori; ed egli, me lo permetta, non ha fatto che una declamazione; ed è ricorso a parole rimbombanti per sostenere il contrario di quello che anche i ciechi veggono.

Il presidente del Consiglio ha osservato che non si tratta di rendere un favore, ma che anzi si fa un male alla Banca. Ma, mio Dio! Quando nella legge si dice che i biglietti hanno corso come le monete d'oro, venite a sostenere che non c'è un vantaggio! Quando pagando con quella carta bisogna, per di più, pagare l'aggio che si paga sull'oro, venite a sostenere che non si accordano favori!

Non essendomi permesso di entrare nel merito della questione, mi limito solamente a constatare che non ho interrotto il presidente del Consiglio, ma ho fatto uno di quei movimenti naturali che ognuno fa quando vede sostenere degli assurdi.

PRESIDENTE. L'onorevole Servadio ha la parola per un fatto personale. Lo prego di attenersi puramente al fatto personale.

SERVADIO. Perfettamente. Ho due o tre motivi di fatto personale.

Prima di tutto non posso a meno di ringraziare l'o-

norevole presidente del Consiglio per le sue troppo cortesi parole, che io non credo di meritare. Però debbo dichiarare che ha forse mal compreso quanto ho detto in proposito della Banca Nazionale. Egli accennava come una delle ragioni messe innanzi da me fosse che questo progetto di legge serviva ad arricchire la Banca Nazionale. Niente di tutto questo.

Io dissi queste precise parole: Questo progetto di legge è un dazio protettore per il mantenimento del corso forzoso. E siccome questo corso forzoso non è come in altri paesi, in potere e a beneficio del Governo, ma in potere e a beneficio di una classe privilegiata di cittadini, che si chiamano Banca Nazionale (Benissimo! *a sinistra*), così questa legge diviene ad essa benefica nei suoi effetti.

Io non voglio entrare in una discussione di questi benefici effetti, e se li riceve direttamente o indirettamente; il fatto è questo. Vedete che la cosa è semplice e chiara, e tempo verrà che potrò opportunamente provarlo.

L'onorevole presidente del Consiglio mi ha citato il Governo, il quale ha fatto dei contratti in oro; mi ha citato il municipio di Firenze...

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Servadio, ella entra nella discussione.

SERVADIO. Domando perdono, questa è una dichiarazione. Io sostengo che, mentre, come banchiere, sono nella necessità di stipulare i contratti in oro per garantirmi dall'alea del cambio, vivaddio, come Governo e come consigliere municipale non accetterei mai simili condizioni! Questa non è una contraddizione.

Il banchiere è nella necessità, quando c'è il corso forzoso, di mandare il pagamento in oro...

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Servadio, ella rientra nella discussione, non tenendo conto delle istanze che le ho fatte di attenersi strettamente al fatto personale; si riservi la parola.

Voci a sinistra. Parli! parli!

PRESIDENTE. Il presidente non può mantenergli la parola, se non ista nel fatto personale.

SERVADIO. L'onorevole presidente del Consiglio mi ha voluto far dire una cosa che sarebbe stata gravissima, ed io dichiaro di non averla detta.

Io rispetto troppo, e stimo personalmente tutti i componenti il Consiglio dei ministri, per poter supporre che ci sia nel loro fermo volere il mantenimento del corso forzoso; ma sventuratamente, mi si permettono queste parole, l'onorevole ministro delle finanze ha certi principii in conseguenza dei quali può trovarsi costretto, *bon gré, mal gré*, a seguire questa via.

PRESIDENTE. (*Con forza*) Onorevole Servadio, ella continua a non parlare per un fatto personale, perciò il presidente non può mantenerle la parola.

Voci a sinistra. Parli! parli! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ella parlerà a suo turno.

La parola spetta all'onorevole Maurògonato.

SERVADIO. Io ho detto...

PRESIDENTE. Ella non ha la parola.

Voci a sinistra. Sì! Parli!

PRESIDENTE. Il presidente non accetta da nessuno suggerimenti contrari al regolamento. Facciano silenzio!

SERVADIO. Mi riservo la parola al mio turno.

LAZZARO. Il presidente deve interrogare la Camera.

PRESIDENTE. (*Con vivacità*) Il presidente sa quando deve interrogare la Camera, e non sono le interruzioni dell'onorevole Lazzaro quelle che lo possono guidare nell'adempimento del suo ufficio.

LAZZARO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Lazzaro ha la parola per un fatto personale.

LAZZARO. Io credo di avere esercitato un mio diritto.

Nelle discussioni, quando c'è un dubbio, è negli usi della Camera di pregare il presidente perchè interroghi la Camera.

Per conseguenza, quando si esercita un diritto, non si deve sottostare ai rimproveri, che io ritengo ingiusti, dell'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Permetta l'onorevole Lazzaro; il presidente non gli ha fatto rimprovero, l'ha richiamato al proprio dovere, come il presidente intende attenersi al suo.

Se l'onorevole Lazzaro voleva esercitare un suo diritto, doveva chiedere la parola, ed io, dopo avergliela data, avrei sottomessa la sua mozione alla Camera; ma non è colle interruzioni che l'onorevole Lazzaro mi persuaderà che egli esercita un suo diritto. (*Bravo! Bene! al centro e a destra*)

La parola spetta all'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ci rinunzio. Era sul regolamento che voleva parlare, e l'onorevole presidente mi ha prevenuto. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Maurògonato.

MAURÒGONATO. Mi duole di prendere la parola in un momento in cui la Camera è così agitata (*No! no!*), ma spero che, non fosse altro, per benevolenza per me, vorrà tornare alla calma, trattandosi di una questione pratica e per nulla affatto politica.

La Camera non ignora che l'iniziativa di questo progetto di legge parte dalla Commissione generale del bilancio, la quale se n'è occupata precisamente nella relazione sul bilancio dell'entrata che ho avuto l'onore di presentare l'anno scorso nel mese di marzo.

Permetteranno che io ripeta brevemente i motivi che mi hanno indotto a dare questo consiglio, e così la questione sarà più presto schiarita, e spariranno quelle apprensioni che ho sentito svilupparsi dalle parole dei precedenti oratori.

Esaminando il bilancio dell'anno scorso, io sono rimasto dolorosamente sorpreso nel vedere quanto scarso

fosse il prodotto delle tasse ipotecarie, avuto specialmente riguardo alle enormi vendite di beni demaniali ed ecclesiastici che si erano fatte, le quali producono naturalmente la necessità d'iscrivere il residuo credito a carico del compratore. E ciò mi doleva non soltanto sotto il punto di vista dell'interesse dell'erario, ma specialmente anche perchè questo fatto mi rivelava che il credito ipotecario in Italia era assai poco sviluppato.

Ed infatti mi constava, pella conoscenza che ho della condizione delle mie provincie e per le notizie attinte dai miei onorevoli colleghi delle altre provincie d'Italia, che effettivamente i mutui con ipoteca sono divenuti nel nostro paese difficilissimi.

Come mai avviene che quella classe di capitalisti timidi, i quali abbandonavano volentieri la speranza di lucri maggiori ed affidavano i loro capitali ai proprietari di terre, sia oramai del tutto scomparsa? Come mai non si trovano più questi capitalisti i quali, a condizione di essere sicuri, si sobbarcavano volentieri alle noie inerenti all'esame delle cauzioni, al pericolo di non incassare gli interessi a tempo debito, e a quello specialmente di sottostare a spese ed imbarazzi immensi al momento dell'espropriazione nel caso che il capitale non fosse restituito? Eppure se mai ci dovessero essere capitalisti timidi sarebbe propriamente nelle attuali nostre circostanze, allorquando si parla da taluni con tanta disinvoltura di conversione di rendita e di fallimento, ed ogniquale volta dobbiamo pagare gl'interessi semestrali ci dobbiamo occupare di provvedere al Tesoro i fondi necessari.

Tutto ci conduce a concludere che appunto attualmente più che in qualunque altro momento si dovrebbe trovare un numero maggiore di capitalisti timidi, di quei capitalisti, cioè, i quali cercano la sicurezza accontentandosi di un tenue interesse.

Come si spiega adunque questo fenomeno? Mi pare che si spieghi facilmente con questa considerazione, che attualmente questa sicurezza desiderata non esiste, imperocchè nulla importa al creditore il sapere che il fondo, sul quale egli ha prestato, per esempio, 70, 80 mila lire, ne valga 100 mila, allorquando egli corre il pericolo che nel momento del rimborso del capitale, quella carta che gli viene restituita ne valga soltanto 40 o 50 mila. Ogni qualvolta adunque questa sicurezza non esiste, è naturale che il capitalista dica: ma allora io compro altrettanta rendita. Poichè io devo in ogni modo sottostare alle vicende della carta, almeno avrò un lauto interesse, il quale, coll'andare del tempo, basta ad ammortizzare il mio capitale.

Nè vale il dire che attualmente il disaggio è tanto insignificante che questa sicurezza esiste, imperocchè la è una grande fortuna per l'Italia che esso sia così basso, e soprattutto che sia così stabile (le variazioni del cambio sono infatti da qualche tempo minime). Ma chi potrà garantire che questa condizione di cose duri? Non è egli possibile che vicende politiche, sia al-

l'interno come all'estero, possano produrre una grande variazione nel cambio? L'esperienza d'altronde ce lo prova, non solamente in Italia, allorchè due anni fa vi furono per un momento timori di guerra tra la Francia e la Prussia, ma specialmente ce lo prova la storia degli altri paesi in cui questo flagello del corso forzoso esiste.

Infatti noi ricordiamo, ed io l'ho veduto, nell'Austria, questo paese classico della carta-moneta, che nel 1859 in gennaio si erano già aperte in Vienna le casse della Banca al cambio, e il corso forzoso, che era durato dal 1848 in poi, pareva finalmente abolito; ma che cosa è avvenuto? Napoleone mostrò il suo malumore al principe di Metternich rivolgendogli la parola il giorno del ricevimento del primo dell'anno: allora subito cominciarono le apprensioni, ed il cambio dovette essere sospeso, a segno che nel giugno e nel luglio il disaggio saliva fino al 50 e 60 per cento. Migliorate le condizioni economiche dell'impero, il 15 marzo 1866 le banconote non perdevano che il mezzo per cento; ma bentosto si è pubblicata una nota minacciosa del conte di Bismarck, ne conseguì un serio timore di guerra, e le banconote, gradatamente deprezzate, perdettero di nuovo il 40 ed il 50 per cento.

Questi fatti che io spero bene non si avverino mai in Italia, sono tali da spaventare il capitalista che naturalmente li ha sempre presenti.

L'Austria, trovandosi in analoga condizione alla nostra, poichè i capitalisti i quali avevano iscritti i loro crediti sopra stabili, volevano riavere il loro denaro per liquidare una volta per sempre la loro perdita, ha emanata la legge del 7 febbraio 1856, secondo la quale, allorquando fu data a mutuo una somma in moneta effettiva, dovevano in eguale moneta essere restituiti tanto il capitale come gl'interessi. E poi nel 27 aprile 1858 ha pubblicato un'altra legge nell'occasione in cui fu stabilita la convenzione monetaria colla Germania, colla quale fu stabilito che tutti gli obblighi di pagamento espressi in moneta della Lega dovessero essere adempiuti in moneta della Lega. Tutti sanno che i talleri della Lega sono un'eccellente moneta, che corrisponde ad un fiorino e mezzo, vale a dire a 3 lire e 75 centesimi.

Dunque l'Austria ha adottati questi due provvedimenti. Nel 1856 ha stabilito che nei contratti di mutuo potesse convenirsi il pagamento in moneta effettiva, e così cessò la domanda della restituzione dei capitali contro i proprietari che li avevano ricevuti a mutuo; nel 1858 poi estese questa facoltà a tutte le contrattazioni.

Fu detto dall'onorevole Servadio che l'Austria si trovava in una condizione diversa da quella dell'Italia perchè la sua carta non è solamente carta di Banca, ma è in gran parte carta dello Stato. Questo è verissimo oggi, ma l'Austria non ha emesso carta dello Stato che dopo il 1858.

Nell'epoca alla quale io alludo, cioè nel 1856 e nel 1858, nell'impero d'Austria non circolava che carta della Banca, ed è per questo motivo che, quantunque la Banca Nazionale di Vienna si trovi in eccellenti condizioni monetarie, perchè ha nei suoi scrigni una somma equivalente, credo, ai tre quinti delle sue banconote in moneta effettiva, oltre un eccellente portafoglio, pure la sua carta perde molto, dovendo sopportare la conseguenza del corso forzoso accordato anche alla carta dello Stato.

In Italia si era fatto un altro tentativo per facilitare i mutui, vale a dire si istituirono gli stabilimenti di credito fondiario. Tutti sanno qual è l'ufficio di questi stabilimenti; essi non possono dar danaro al proprietario di fondi che lo domanda a mutuo, perchè, avendo capitali limitati, ben presto finirebbero le loro risorse e le loro operazioni cesserebbero; essi invece emettono altrettante obbligazioni che corrispondono alla somma per la quale presero le iscrizioni ipotecarie, e queste obbligazioni, che si chiamano cartelle fondiarie, sono date dagli istituti ai mutuatari, i quali le vendono e così ricavano il danaro loro necessario. Si sono accordati inoltre a questi stabilimenti molti privilegi esecutivi, per cui tutti i procedimenti per l'espropriazione riescono assai più rapidi. Si diceva che uno dei motivi principali per cui il credito ipotecario non si sviluppa consiste appunto nelle grandi difficoltà di procedura per le espropriazioni.

Accordando privilegi speciali esecutivi a cotesti stabilimenti di utilità pubblica, accordandoli esclusivamente ad essi ed a nessun'altra società privata, il Governo italiano si proponeva lo scopo di facilitare ai proprietari il mezzo di trovar denaro a buon mercato da stabilimenti che non volevano fare di questa operazione un oggetto di lucro, ma che avevano essenzialmente la mira di favorire l'agricoltura. Eppure anche questo tentativo andò fallito, perchè le cartelle fondiarie emesse da questi stabilimenti sono pagabili in carta, e per conseguenza non vengono ricercate dai capitalisti timidi, come lo sarebbero state se fossero rimborsabili in moneta effettiva. Difatti noi vediamo che le cartelle fondiarie del Banco di Napoli valgono tutt'al più 70 o 72 per cento; altrettanto press'a poco valgono le cartelle del Monte dei Paschi di Siena; un poco più quelle di San Paolo di Torino: ma, ad ogni modo, è chiaro che nessun proprietario si rassegna a ricevere denaro a mutuo a queste condizioni; imperocchè, se deve cominciare col perdere il trenta od il ventotto per cento del capitale, esso è decisamente rovinato. Ecco perchè si è arrestato il movimento del credito fondiario in Italia. Invece vediamo che cosa è accaduto in Austria. Io ho preso parte a fondare uno istituto di credito fondiario nelle provincie venete, il quale emette cartelle che rendono il 4 1/2 per cento. Lo stabilimento che fece questa emissione è quello

come dal Governo austriaco non era permesso che altri, fuorchè la Banca Nazionale, esercitasse le funzioni d'istituto di credito fondiario, noi abbiamo comprato dalla Banca medesima questo privilegio per le provincie venete e per quelle di Trieste e dell'Istria. Naturalmente, cangiate le condizioni politiche, le operazioni rimasero sospese; tuttavia queste cartelle, rimborsabili con effettivi talleri della Lega, valgono oggi dal 94 al 95 per cento, benchè non rendano che il 4 1/2.

Ora domando io: come potete spiegare questo fatto che le cartelle emesse dal Banco di Napoli, il quale ha un capitale tanto maggiore ed un credito tanto più antico, debbano valere il 70 od il 72, mentre le cartelle delle *Assicurazioni generali* valgono 94 o 95? Certamente si potrà opporre che questa differenza in parte dipenda dalle condizioni speciali del mercato.

Lo voglio anche ammettere, ma quando la differenza è così grande, bisogna pure concludere che il pubblico abbia considerato le cartelle del Banco di Napoli come un titolo qualsiasi di credito pubblico o poco più, perchè in fatti non valgono neppure ciò che valgono le obbligazioni meridionali, le demaniali, e quelle della Regia, le quali sono tanto più ricercate, perchè sono pagabili in oro.

Studiata l'indole della malattia, mi parve facile trovare il rimedio. Questo rimedio mi era suggerito appunto da quanto si fece già in Austria. Mi parve che per venire in soccorso dell'agricoltura, per fare in modo che i capitali nascosti accorressero in aiuto dei proprietari, si dovessero autorizzare i mutui stipulati in moneta effettiva e rendere obbligatoria la restituzione del capitale e degli interessi in eguale moneta.

In questo modo gl'istituti di credito fondiario, stipulando i loro mutui in oro, potrebbero emettere cartelle fondiarie rimborsabili egualmente in oro, le quali naturalmente si potrebbero vendere dai mutuatari con piccola perdita.

Con mia sorpresa ho inteso farsi a questa proposta l'accusa di essere dannosa, anzichè utile ai proprietari. Si disse che i proprietari saranno rovinati, che i mutuatari vorranno rinnovare i loro contratti e ristabilire il pagamento in oro, e che i mutuatari i quali oggi ricevono carta saranno domani obbligati a restituire moneta effettiva.

Sarei molto sfortunato se, dopo aver fatta una proposta nello scopo di venire in aiuto ad una classe così interessante di cittadini, dovessi vederla invece danneggiata per effetto della proposta medesima.

Ho veduto sempre che, quanto maggiore è la sicurezza del creditore, tanto maggiore è l'offerta dei capitali, tanto più difficile riesce la stipulazione di patti sfavorevoli per coloro che domandano denaro. Che cosa è avvenuto in Austria, che cosa avverrà qui? Avverrà che coloro i quali sono creditori per mutui pagabili in carta, vorranno profittare del momento at-

tuale, in cui la carta perde poco, per domandare la restituzione del loro capitale ed impiegarlo più utilmente. Invece, se noi offriamo la vagheggiata sicurezza ai capitalisti, ne aumentiamo il numero e rendiamo più facili le proroghe dei mutui pendenti. Per conseguenza l'offerta di danaro a favore dell'agricoltura venendo ad aumentare, ne conseguirà un grande giovamento e sollievo pei proprietari bisognosi. D'altronde, ammessa la disgraziata ipotesi che la carta in seguito perda molto di più, non sapete voi che i proprietari venderanno i loro prodotti ad un prezzo molto maggiore e che perciò non soffriranno realmente alcuna perdita?

Infatti, se oggi, per esempio, il frumento vale venti lire, mentre la carta perde solamente il 3 per cento, non credete voi che, se perdesse il tredici, il frumento monterebbe a ventidue lire, se non lo stesso giorno, certamente pochi giorni dopo, perchè il valore vero della carta non è che il suo prezzo ragguagliato in oro?

Egli è dunque nell'interesse esclusivo e vero dei proprietari che io aveva fatto questa proposta, e spero di non essermi ingannato.

Lo stesso ho creduto per rispetto alle cambiali. Infatti, o signori, non vi ha cosa più ingiusta ed assurda che il vincolare la libertà di chi vende una merce impedendogli di permutarla con un'altra merce qual è l'oro. Quando una cambiale è stata accettata in una specie di moneta, essa deve pagarsi in quella identica specie che fu convenuta, anche se si trattasse di una moneta fuori di corso.

A questo proposito pure non avrei che a ricordarvi come nell'articolo 37 del Codice germanico, che noi stiamo adesso adottando per l'Italia, da 22 anni questo principio sia stato consacrato. Esso è tanto meno discutibile nel caso nostro, perchè il commercio coll'estero viene grandemente impedito se non annullato dal corso forzoso, i negozianti esteri non volendo avere rapporti d'affari con un paese dal quale non possono essere sicuri di ricevere la integrale restituzione dei loro capitali. Quindi è necessario, nell'interesse del commercio coll'estero, che sia sanzionato quest'obbligo di pagare le cambiali nella moneta indicata nell'accettazione, e non altrimenti.

Dobbiamo anche ricordare questa circostanza, che gli importatori di quelle derrate che non si possono comperare che all'estero, come i generi coloniali, vendendo ai consumatori italiani contro carta, non possono mai essere sicuri di riavere la quantità di denaro occorrente per rifornirsi e rimettere all'estero la somma equivalente; perciò, se non vogliono rimettersi all'azzardo e giocare, devono andare alla Borsa e assicurarsi il cambio vendendo carta *à livrer* per essere sicuri di avere in oro il denaro occorrente per ricomprare; donde consegue che si rende necessario il giuoco

di Borsa, e si aggravano sempre più i disastrosi effetti del corso forzoso.

D'altronde, come fu già ricordato, se il Governo stesso per tutti gli affari fatti colla Regia e per le obbligazioni demaniali ha promesso il pagamento in oro; se autorizzò i comuni stessi, come, per esempio, Napoli e Firenze, e la società delle ferrovie meridionali ad emettere obbligazioni rimborsabili in oro, perchè priveremo noi i negozianti del diritto di fare ciò che il Governo fa per proprio conto e consente ai comuni? Io dunque ho chiesto che anche ai privati sia consentito lo stesso diritto di cui si valgono i comuni ed il Governo; e credo che, facendolo, renderemo un grande servizio al commercio italiano.

Però nel fare questa proposta io avevo un altro scopo più mediato e più alto, vale a dire io tendevo a cooperare all'abolizione del corso forzoso, e perciò sono molto sorpreso nel sentire che la cosa sia interpretata in modo diametralmente opposto. Non è possibile abolire il corso forzoso in un *fiat*; io sono ansioso di sentire i progetti che si proporranno dall'onorevole Servadio in questo senso, ma mi permetto di osservare che, quanto più rapida sarà l'abolizione del corso forzoso, tanto più sarà necessaria una legge di questo genere la quale promuova il ritorno dell'oro nella circolazione.

Difatti, quale sarà il sistema che potrà essere seguito per l'abolizione del corso forzoso? Naturalmente l'ammortamento graduale dei biglietti. Ed in tale ipotesi è indispensabile che l'oro, rassicurato dalla legge, ritorni nella circolazione per supplire ai biglietti ammortizzati e colla sua presenza concorra a tener basso il disaggio.

Egli è in questo senso che il Ministero Digny aveva accettata la mia proposta, come risulta dalla relazione del 28 maggio 1869, ed in questo medesimo senso io sono sicuro che l'ha riprodotta il Ministero attuale, motivo per cui io credevo che essa avrebbe fatto parte del progetto *Leviathan*, ossia di tutte quelle proposte di provvedimenti per il pareggio che noi abbiamo ora allo studio. Se non che l'onorevole ministro l'ha presentata separatamente, ed io ne fui soddisfatto, imperocchè così questo progetto era sottratto a tutte le preoccupazioni politiche, e non involgeva più questioni di partito, cosa la quale riesce tanto rara che mi pareva dovesse essere molto gradita.

Rimasi perciò molto sorpreso allorché ho sentito da alcuni mettersi in rapporto questo progetto colle questioni pendenti intorno alla Banca Nazionale, per cui venne turbata in qualche modo la tranquillità della discussione.

Per altro mi permetto di dirvi che, se vi ha alcuno al quale questo progetto possa dispiacere, questi sarà certamente la Banca Nazionale, perchè rende meno necessario il suo biglietto e possibile la graduale abolizione del corso forzoso in un tempo meno remoto.

Il Comitato privato, nel quale questo progetto di legge fu discusso mercoledì scorso, lo accettò in massima; però furono fatte alcune obbiezioni, sia intorno all'estensione da darsi a questa legge, sia intorno all'effetto retroattivo che essa potrebbe avere sulle liti pendenti.

Nominata la Giunta, l'onorevole Pisanelli presentò quella formola che è contenuta nella relazione, e la mostrò sabato all'onorevole ministro Sella, il quale l'ha accettata; dopo di che, con quella rapidità d'ingegno che gli è propria, estese subito la relazione e la presentò; motivo per cui non ebbi più l'occasione di sottoporre alla Giunta alcune osservazioni che avrei voluto fare; imperocchè, o signori, quantunque io trovassi degnissime di considerazione le cose dette in seno della Giunta dall'onorevole Pisanelli, io però ho dovuto fare le mie riserve contro la grande estensione che si veniva a dare al primitivo concetto che era assai più ristretto e prudente, parendomi di essere slanciato nel mare magno in modo da non vedere più le sponde.

Se voi esaminate bene le differenze tra il progetto della Giunta e quello del Ministero, voi trovate che queste differenze sono essenzialmente tre.

Prima di tutto, la Giunta estende questo privilegio dei pagamenti in oro a tutti i contratti, e non solamente ai mutui con ipoteca.

In secondo luogo, dà facoltà di sostituire la carta alla moneta al corso del cambio di giornata.

In terzo luogo, studia di togliere qualsiasi retroattività alla legge.

Mi si dice: per qual motivo volevate voi restringere solamente ai mutui con ipoteca il vantaggio di poter essere validamente stipulati colla condizione del pagamento in oro? Le stesse ragioni non valgono forse anche per tutti gli altri contratti? Per esempio, nelle affittanze a lungo termine non si potrebbe dire che l'affittuale, se mai aumentasse il disaggio, ricaverrebbe tanto maggior prezzo dei suoi prodotti, per cui non è giusto che il proprietario riceva sempre quella somma fissa in carta che potrebbe corrispondere ad un valore molto minore del convenuto?

Lo stesso dicasi pei contratti di compra e vendita; insomma per tutti i contratti si possono addurre quelle stesse ragioni per le quali si trova conveniente di stabilire che la validità di questo patto debba essere riconosciuta.

Quanto alle cambiali, non ho sentito fare eccezione alcuna; siamo d'accordo tutti, incominciando dal primo progetto di legge dell'onorevole Digny. Nè in seno del Comitato privato nè qui mi parve di sentire alcuna obbiezione su questo principio, salvo le modalità della formula di legge. Solamente, quanto agli altri contratti, ho sentito da alcuni domandare che la legge sia estesa a tutti; altri invece vorrebbero limitarla d'assai. Quanto a me, giustifico il motivo per cui ho limitato nella mia proposta questo privilegio ai contratti

di mutuo e alle cambiali. Lo feci perchè mi parve che questi fossero i contratti pei quali il provvedimento era più urgente e perchè importava di fare qualche cosa affinché il credito ipotecario potesse svilupparsi. Ecco perchè l'ho fatto, ecco perchè anche l'Austria aveva fatto lo stesso. L'Austria procedette gradatamente: nel 1856 aveva stabilito questo diritto per i contratti di mutuo, e solamente nel 1858, quando si avvicinava l'abolizione del corso forzoso, che essa sperava di poter riuscire a togliere nel 1859, solamente allora, ripeto, si risolse ad estenderlo a tutti i contratti.

Ecco perchè io ho preferito di applicare progressivamente il principio medesimo, senza però nascondermi come fossero gravi le ragioni esposte dall'onorevole Pisanelli per un'estensione maggiore.

Ciò che si potrebbe forse più facilmente contrastare si è la distinzione fra i mutui ipotecari e quelli non ipotecari; si potrebbe forse estendere questa disposizione a tutti i contratti di mutuo, come fece l'Austria; ma su questo punto riservo il mio giudizio.

Estendendo la legge a tutti i contratti, si potrebbe temere che la carta non servisse più a niente. Difatti se tutti gli affari si facessero in oro, allora a che servirebbe la carta? E questa è l'obbiezione che spiega la mia renitenza ad associarmi alla proposta della Giunta.

Effettivamente ciò che mi preoccupa è appunto l'effetto che potrebbe produrre questa legge sul disaggio. Io, estendendone l'applicazione, temerei che si riducesse di troppo il bisogno della carta, vale a dire, se molti contratti si stipulassero in effettivo, la carta, non essendo più tanto ricercata, potrebbe perdere troppo. Però a questa obbiezione si può rispondere non essere probabile che tanti contratti si facciano in moneta effettiva; tutti desiderano di spendere la moneta che ricevono. Di più, si osserva che le società civili a poco a poco si rassegnano alle loro condizioni, anche morbose, e vi si adagiano il meno male possibile.

Nell'Austria stessa, appunto per trarre sempre gli esempi da quegli Stati i quali si trovano in analoghe circostanze, questi contratti non sono poi tanti da produrre un effetto sensibile sui cambi.

Per conseguenza, se rimanessero solamente nei limiti della moneta effettiva che uscisse dai suoi nascondigli, ed anche per qualche poco di più, certamente il valore del biglietto non se ne risentirebbe, perchè la presenza dell'oro concorre anche per se stessa a mantenere basso il disaggio. Però bisogna sempre ricordare che l'Italia è molto meno abituata dell'Austria al sistema della carta monetata.

L'onorevole Pisanelli, prevedendo il pericolo di questa obbiezione, soggiunge: è vero, si potrebbero fare tutti i contratti in effettivo. Ma io non obbligo i debitori a pagare in danaro effettivo, io li autorizzo a pagare in carta al corso del cambio nel giorno del paga-

mento, per cui questa carta essendo sempre ricercata, non potrà avverarsi il temuto pericolo.

È questo rimedio ha pure il suo precedente nella legge austriaca del 1848 che fu la prima colla quale venne introdotto in Austria in questi ultimi tempi il corso forzoso. In essa erano rispettati i contratti precedenti, pagabili in oro, accordandosi ai debitori solamente il diritto di poter pagare in carta al corso del cambio; per cui la legge austriaca del 1848 fu un poco più equa della nostra del 1866.

I puristi dicono: non si può supporre che la legge ammetta il disaggio nel biglietto; la legge suppone ed ordina che il biglietto di Banca valga per altrettanta moneta. Perché vorremo consacrare con questa legge un disaggio legale? Questa però non mi pare una obiezione molto seria; imperocché tutti sanno già che il biglietto perde: dunque, anche se si riconosca questo fatto con una legge, non ci sarà grave inconveniente.

I pratici poi dicono invece: questa è una legge inutile; imperocché, ritenuto che il creditore non debba perdere nulla, esso riceverà spontaneamente la differenza che corre tra la carta e l'oro, e non vi è bisogno di accordare quella alternativa per legge.

È naturale che oggi, il cambio essendo a 103, il creditore dica: datemi 103 in carta, oppure datemi 100 in effettivo, per me fa lo stesso. Per altro questa facoltà può essere talvolta di ostacolo, perché il creditore potrebbe anche dire: ma intanto io non l'ho il danaro sonante; è vero che mi date i biglietti al corso della giornata, ma sta a vedere se giungerò in tempo per comprare l'oro al corso d'oggi. E questo ritardo può talvolta cagionare un danno di qualche importanza.

In ogni modo per me, quand'anche si ammettesse questa disposizione (ed io credo che non ci sarebbe un grave inconveniente ad ammetterla, per togliere d'imbarazzo quei debitori che si trovassero in qualche paese meschino e remoto d'Italia, ove non potessero facilmente acquistare l'oro occorrente), vorrei sempre fare un'eccezione per le cambiali. Nelle cambiali assolutamente questa alternativa non sarebbe opportuna, perché, finché si considerano i rapporti del commerciante col compratore della merce, ammetto che una piccola differenza nella valuta non possa avere grande importanza; ma bisogna notare che le cambiali possono andare all'estero, e che dall'estero ritornano in Italia, e molte sono anche tratte dall'estero. Ora il banchiere che le rimette in Italia non saprebbe mai se possiede una cambiale pagabile in carta o in oro. Ed io credo che questo sarebbe un grave imbarazzo e molte volte occasione di perdita e di spese. E perciò vorrei che, almeno per le cambiali, questa alternativa fosse tolta; tanto più che quelle obiezioni che vi possono essere per un proprietario non esperto in affari non esistono per il negoziante, il quale facilmente trova modo di cambiare la sua carta e provvede per tempo

ai propri bisogni, nè può mai incontrare quelle difficoltà alle quali può essere esposto un semplice proprietario. E ciò è tanto più evidente, in quanto che le cambiali in generale si domiciliano nelle città in cui vi sono Banche di sconto o succursali di Banche, perchè altrimenti non sono facilmente negoziabili.

Dal complesso delle fatte osservazioni riconoscerà la Camera quanto sarebbero grandi le mie apprensioni, se si desse alla legge la proposta estensione a tutti i contratti.

Comprendo tutta l'importanza delle obiezioni che saranno fatte, ma si tratta d'un argomento assai difficile e delicato; andiamo a gradi, *festina lente*, e così, dopo aver fatto oggi questo primo passo, quando vedremo vicina l'abolizione del corso forzoso, allora faremo il resto, convalidando il patto del pagamento in oro per tutti i contratti in generale, come ha fatto l'Austria. È duopo notare che per abolire il corso forzoso bisogna che ci sia nello Stato la quantità di moneta metallica necessaria alla circolazione. Se voi studiate l'inchiesta sul corso forzoso in Inghilterra, vedrete che se ne prolungò la durata per tre anni di tempo, benchè il cambio fosse disceso, si può dire, al pari e fossero pieni di danaro i forzieri della Banca, e ciò per lasciare il tempo necessario ad introdurre l'oro dall'estero, ed averne la quantità necessaria per la circolazione.

Non mi resterebbe che a dire qualche cosa sulla terza quistione, vale a dire sulla retroattività della legge.

L'onorevole Sella ci aveva dato un problema difficilissimo a risolvere; aveva detto: badate di fare in modo che questa legge non abbia alcun effetto retroattivo. A me veramente è parso che questo fosse un problema quasi insolubile.

Infatti, ci sono due specie di questioni che possono essere pendenti intorno a questo argomento. Le questioni relative ai contratti precedenti al 1° maggio 1866 e quelle relative ai successivi. Per quanto spetta alle prime, esse furono risolte nel senso della nullità del patto di pagare in oro, e ciò mi pare naturale, poichè la legge era chiarissima, e in questo caso chi pagava in carta non mancava alla buona fede. Ma la cosa dovrebbe essere diversa dopo il decreto del 1° maggio 1866. Però, quantunque vi siano opinioni molto autorevoli, per esempio, della procura generale di Napoli, del senatore Vacca ed altri, e ci siano anche delle sentenze per la validità di questi patti, almeno per quanto io so, tutte le Corti di cassazione hanno sempre giudicato che questo patto fosse nullo anche dopo il decreto del maggio 1866.

Ora la formola che era stata prodotta tanto dal ministro Cambrey-Digny quanto dal ministro Sella, ha un effetto retroattivo, e su ciò mi pare che l'onorevole Pisanelli abbia perfettamente ragione, imperocché contempla solamente i contratti con ipoteca stipulati

dopo la promulgazione della presente legge, ed in verità ciò significa che quel patto prima d'ora era nullo.

Per quanto si voglia dire che questa legge non possa contemplare i contratti precedenti, non si potrà mai supporre che la legge non sussista e che non porti le sue conseguenze.

Rileggendo invece la formula della Commissione, si potrebbe temere l'effetto opposto, vale a dire che, dicendo è *valido il patto* (e notate bene che si è detto è per non dire *sarà*), si vengano a convalidare i patti precedenti, e la magistratura consideri il presente progetto come una legge dichiarativa od una interpretazione autentica, la quale decida la questione a favore della validità del patto: tanto più che, ammettendo di pagare carta al cambio invece di moneta effettiva, non si fa che consacrare il patto che già esisteva in moltissimi contratti in tutte le regioni d'Italia, essendovi l'abitudine di inserirvi questa condizione, che cioè, se la carta dovesse essere introdotta e il creditore dovesse essere obbligato a riceverla, sarebbe stato risarcito del danno che risentirebbe nell'andarla a cambiare in moneta effettiva.

Dunque, trattandosi di accordare un'alternativa analoga ad un patto che già esiste in vari contratti, pare a me che la legge, se non avrebbe un *effetto retroattivo*, almeno avrebbe un'*influenza retroattiva* sulle liti pendenti. Quanto a me, confesso che ne sarei contento, perchè lo troverei giusto, non potendo ammettere che quelli che hanno contratto dopo il maggio 1866 siano fondati in equità (non oserei dire in diritto, per non contraddire tanti abili magistrati che hanno giudicato in senso contrario), se mancano alla loro promessa.

Pare quindi a me che quelle sentenze che convalideranno questi patti saranno sentenze molto eque.

Questa obiezione io la faccio precisamente per un sentimento di lealtà, non volendo nascondere quella impressione che produce in me la redazione di quello articolo, in presenza della raccomandazione espressa fattaci dal ministro di evitare ogni effetto retroattivo; e mi pare quasi quasi che lo stesso onorevole relatore, colla sua grande perspicacia, ne dubitasse, perchè ebbe cura di notare nella relazione che questa legge non debbe avere alcuna efficacia per gli affari antecedenti, spiegando così il senso e la portata della legge medesima.

Io non voglio abusare più a lungo della bontà della Camera; io starò a sentire con molta attenzione lo sviluppo che prenderà questa discussione, perchè confesso che non sarei senza apprensioni se si adottasse la proposta della Giunta. Quanto a me, nella proposta prima che la Commissione generale del bilancio aveva fatta, non vedo che vantaggi certissimi pel commercio e per l'agricoltura. Che, se dopo essere stata messa in pratica la legge nei limiti da me indicati, noi vedremo

che non ne conseguirono dannosi effetti sull'aggio dell'oro, e si riconoscerà prossima l'abolizione del corso forzoso, allora ci occuperemo a darle un'estensione maggiore.

Quanto poi a tutta la parte giuridica della questione, ne riservo l'esame ai miei onorevoli colleghi della Giunta, che tanto profondamente conoscono la materia.

Solamente voleva notare all'onorevole Ferraris che il suo progetto di legge non potrebbe aver effetto nelle provincie venete, fino a che non sia estesa alle medesime la legislazione italiana.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Maiorana Calatabiano.

MAIORANA CALATABIANO. Nella speranza che la Camera mi faccia l'onore della sua attenzione, io mi permetto, sopra un argomento che credo gravissimo e non sterile, di presentare alcune osservazioni, le quali potrebbero valere e per la massima e per il caso in esame.

Dirò anzitutto cosa notissima, cioè che il corso forzoso dei biglietti sia dello Stato, sia di molti istituti, sia d'un solo, è un vero flagello della società.

Dirò ancora che, se nel suo esordire fosse stato circoscritto ad una somma menoma di biglietti che mai si fosse accresciuta, e se fosse stato appoggiato a più salde cautele, gli effetti ne sarebbero stati meno perniciosi.

Però disgraziatamente il corso forzoso venne sotto gli auspizi di un discredito che doveva essere progrediente; discredito non già per la somma dei biglietti, chè non fu elevata in origine, ma bensì per lo stato d'imminente guerra del paese, e per la base su cui si fondava il corso forzoso, cioè pel difetto d'una salda guarentigia; maggiore discredito poi in quanto che l'indole coattiva dei biglietti si estendeva sopra ogni maniera di pagamenti, e non eccettuava quelli che si sarebbero fondati sopra nuove convenzioni.

Venuto così il corso forzoso, la Camera ed il paese si sono arrabattati per trovare il modo di spegnerlo; molti mezzi furono enunciati o proposti; ma fino a questo momento la soluzione non venne, non solo in fatto, ma nemmeno in teoria. Convengo d'altra parte che la soluzione potrà venire; ma, qualunque essa sia, precisamente allo stato in che siamo ridotti, non potrà portare l'immediata cessazione del corso forzoso.

Ecco frattanto la questione da doversi esaminare: se nell'intervallo dell'esistenza più o meno prolungata di questo corso forzoso si possa fare la limitazione della coazione, cioè se possa restringersi l'ufficio di carta moneta ai biglietti di Banca.

Se questione c'è che si colleghi direttamente a quella del pareggio e della più o meno pronta soppressione del corso forzoso, è proprio quella in esame.

Si può demonetizzare la carta per una più o meno, gran parte delle transazioni, dei cambi, la carta che

in atto è moneta per ogni genere di contrattazioni passate, presenti e future? È tempo di demonetizzarla in quel senso?

Io ripeto quello che aveva detto l'onorevole Servadio, cioè che vedo con dolore che non è qui presente il signor ministro delle finanze, e con maggior dolore noto ancora che non vi è neppure il presidente del Consiglio che si trova, come provò testè, in condizioni di rispondere completamente in ordine a così importanti questioni. Le condizioni intellettuali non mancano certo a nessuno dei presenti; capisco che la loro risposta potrà essere concludente in senso teoretico, ma dubito che pur lo sia in senso pratico. Comunque sia, io debbo andare innanzi, dappoichè i ministri non sono appuntabili se nel medesimo istante non si trovano in entrambe le Camere che formano il Parlamento.

Comincio col fare una domanda che finora non è stata fatta. È possibile che si ritenga che questa legge non produrrà nessun effetto sul valore dei biglietti? Mi pare impossibile che si faccia astrazione da questa suprema difficoltà. Io credo si sia affacciata alla mente dei ministri, ma stento a credere che si sia ritenuta nulla l'influenza della proposta legge sul valore dei biglietti, ove la si lasciasse scompagnata da altri provvedimenti in ordine al corso forzoso.

Ma se unicamente potesse considerarsi come possibile che un'influenza qualunque deprimente sul valore dei biglietti questa legge l'eserciterà, allora il ministro delle finanze e tutti gli altri ministri si sono egli no resa ragione delle conseguenze che ne verranno all'erario immediatamente? Hanno calcolato quale sarebbe il deprezzamento di poco meno di un miliardo di valori che il ministro delle finanze riceverà al valore nominale? Hanno calcolato le spogliazioni che si compiranno in maggiore misura, giusto per questo provvedimento, contro coloro in faccia ai quali il corso forzato continuerà? Hanno valutate le conseguenze contro tutti i creditori dello Stato in qualunque maniera? Hanno valutate le conseguenze contro i proprietari di redditi, di mutui e di altre contrattazioni antichissime, le quali avranno pur sempre vigore?

Se questi calcoli il Ministero li ha fatti, eppure nondimeno egli dirà che questo provvedimento non produrrà alcun effetto deprimente, ma anzi esalterà il valore, come pare abbia accennato l'onorevole presidente del Consiglio; allora io troverò in questo un primissimo, un potentissimo argomento perchè la legge istantaneamente, senza alcuna riflessione, sia votata.

Dichiaro però agli onorevoli miei colleghi, al Ministero ed alla Commissione che la mia grande preoccupazione è questa; e dubito seriamente che la legge proposta, scompagnata da altri provvedimenti, non

produca e avvillimento della carta-moneta e ritardo della cessazione del suo corso coatto.

Invero, senza che io dica cosa la quale mi possa fare appuntare di dottrinario, non richiamerò alla Camera che gli elementi, dirò così, rudimentali sui quali si fonda il valore della carta. Qual è il motivo pel quale la carta può valere cento, quanto è il suo nome, o poco meno, e quali sono le cause per le quali può discendere il di lei valore fino ad un millesimo, come discesero gli assegnati di Francia? La spiegazione è semplicissima.

Anzitutto la sua quantità, in rapporto al bisogno della circolazione, difficilmente sarà ben proporzionata, perchè l'uomo non potrà mai prevedere qual è la proporzione dello stromento di cambio colla necessità dei cambi; l'uomo non potrà mai prevedere quale sia la parte che va fatta alle esigenze della circolazione, e che varrà come moneta, quale l'altra che vada nei vari intervalli conservata come rappresentante del capitale, senza che assuma tutti i momenti l'ufficio di stromento di cambio. Il legislatore può prevedere ben poco di tutto ciò; ma, per non errare, quale sarà il mezzo d'impedire dal riguardo della quantità il deprezzamento? Indubitatamente sarà quello di limitare la somma della carta moneta alla menoma espressione, tenendola grandemente al di sotto del bisogno della circolazione, a soddisfare il quale prenderanno pur posto gli altri surrogati, e direttamente la moneta. La carta-moneta, non essendo determinata dalla volontà e dalla libertà degli interessati, è un elemento il quale compromette le risorse del paese. Ora questo elemento deve essere messo fuori nelle proporzioni, per quanto si può, minime. Il Parlamento entrò in quell'ordine d'idee, e decise che la circolazione deve essere circoscritta a 750 milioni, dando a sperare che appresso si sarebbe ristretta ancora più.

Dagli effetti benefici verificatisi per quella limitazione, noi possiamo argomentare che la quantità della carta è un elemento importante perchè il suo deprezzamento venga circoscritto.

Il secondo elemento sarebbe la garanzia. Ora è da notare che i biglietti a corso forzato, benchè emessi dalla Banca, pure sono da reputarsi vera carta-moneta, perchè non sono in rapporto al fondo di garanzia; perchè, oltre della loro inconvertibilità che rende quasi inutile ogni fondo di cautela, anche per la possibilità, dell'aumento dei biglietti medesimi, non rappresentano essi infatti un valore equivalente. Ebbene, quando la garanzia, non solo nel fatto, ma nell'apprezzamento dei possessori dei valori non risponde alla carta che si è emessa per legge, allora essa non può ispirare completa e durevole fiducia ed il suo deprezzamento può percorrere una scala di cui non si può anticipatamente e con sicurezza stabilire un criterio, sia per tempo, sia per luogo, sia per condizioni; allora viene

grandemente allontanata la fiducia di una più o men pronta cessazione del corso coatto.

Il terzo elemento è quello della costrizione che deve esser fatta a coloro che sono in diritto di esigere un pagamento, cioè la completa coazione nel corso della carta.

Se si fosse emessa poca carta in principio; se scrupolosamente la si fosse circoscritta; se le si fosse destinato e conservato un fondo per graduale ammortizzazione; non ora soltanto, ma anche in principio, si sarebbe potuta circoscrivere l'azione forzata della di lei circolazione, ed il deprezzamento non si sarebbe rivelato o sarebbe stato menomo. Ma, essendosi fatto su tutto ciò il contrario, deve ponderarsi una legge come quella che ci si propone, prima che la si ammetta.

Infatti, cosa fa essa? Lo dissi già: essa demonetizza la carta per un terzo forse o per due terzi delle transazioni.

Ma, demonetizzandosi per tal modo la carta, venendo ad essere così circoscritto questo strumento di circolazione artificiale, è egli mai possibile che, non dirò la scienza, ma il senso comune non avverta che dovranno affluire tutti i biglietti verso la restante minima parte delle transazioni? E, se la carta affluirà tutta in queste transazioni, è egli possibile che si verifichi senza danno quello che accennava il signor presidente del Consiglio, cioè che il denaro non venuto spontaneamente, ma per l'azione di una legge, diminuisca il bisogno dei biglietti? Ma, diminuito il bisogno dei biglietti, per ciò stesso se ne scema la ricerca, e si verificherà il deprezzamento. Ed il deprezzamento in quali proporzioni si verificherà? Vogliamo noi fin d'ora dettar leggi sulla proporzione dell'avvilimento di un valore, noi che ignoriamo gli apprezzamenti del fatto che andiamo a compiere, noi che ignoriamo completamente gli altri fatti che possono tener dietro al fatto che sarà così inconsultamente compiuto? Potremo noi dire che si circoscriverà quel danno al 2, al 3, al 4, al 5, al 6 per cento? Qualunque sia la produzione della ricchezza, qualunque sia l'importanza di quell'unico fattore che accenna l'onorevole Sella come determinante della bassezza o dell'elevazione dell'aggio sulla carta, non avremo giammai nulla di certo sugli effetti del provvedimento in esame sul valore dei biglietti. Ma voglio ancora ammetterè che la differenza del maggiore disaggio sarà minima, che non sarà che dell'uno o del due per cento, che sarà solo possibile. Ebbene, per questa differenza menoma, per tale possibilità, sarà compiuta o minacciata una spogliazione in danno di coloro i quali saranno costretti a ricevere quella moneta sempre al suo valor nominale.

Il legislatore che, per migliorare la condizione d'una classe, ricorre a mezzi artificiali, peggiorando la condizione di altre classi, non è un legislatore economo, non è un legislatore morale, non è un legislatore che faccia giustizia. (Bene! a sinistra) Ma vengasi al pro-

posto provvedimento, se davvero potrà migliorarsi la finanza, poichè, secondo pare, di altro non si tratta oggidì che di provvedere alle condizioni presenti; non si tratta d'altro che di fabbricare artificialmente la fiducia. Ma noi che ci lambicchiamo il cervello per potere trovare, non già le centinaia di milioni che già finirono, ma le semplici unità di milioni o di migliaia, possiamo noi credere che la condizione delle finanze sarà migliorata perchè avremo cercato di promuovere lo svolgimento del credito con mezzi artificiali e dannosi per molti?

L'onorevole presidente del Consiglio diceva che il decreto del 1° maggio, attentando ai più sacri diritti, trovava la sua ragione nel tempo in che fu emesso, tempo di guerra imminente e di supremi pericoli del paese. Ora che di così fatti motivi non abbiamo più, deve cessare l'azione più nociva di quella legge.

Ma qui siamo davanti a questioni puramente economiche e finanziarie, e la politica vi ha influenza, ma non sempre ne determina i criteri e le soluzioni. L'ordine economico è un tutto a sè, benchè armonico, e però spesso è affatto indipendente dall'ordine politico, può progredire o andare indietro per leggi sue proprie. (Bene!)

Infatti le crisi che sono avvenute anche nel mercato monetario, che è il meno importante di tutti i mercati, sono avvenute per isquilibrio di produzione e consumo. Queste crisi hanno dato luogo a fallimenti di individui e di società non solo, ma talvolta anche di Stati.

Si potrebbe dire che nella condizione presente non c'è da temere nessuna crisi d'ordine politico. Ma chi assicura l'onorevole ministro che questo sia l'unico fattore del deprezzamento? Chi gli ha data la garanzia che avremo un buon raccolto e buoni affari industriali e commerciali non solo nel presente anno, ma per tutti gli anni per cui avremo il corso forzoso? E ove il progetto dell'onorevole Sella andasse in vigore, ciò che forma la migliore ipotesi del Ministero, non potrà cessare di sicuro il corso coatto prima d'un ventennio.

Queste considerazioni a me paiono, se pure io non ho frantesi gli intendimenti e le ragioni dell'onorevole presidente del Consiglio, bastanti a dimostrare che il progetto di legge nello stato attuale è prematuro, anzi è propriamente inopportuno; esso è fatto senza vera cognizione di causa; poggia sopra un vaticinato miglioramento di condizioni economiche, morali e politiche, del quale nessuno potrebbe seriamente dar garanzia. Ma, santo Dio! la storia di dieci anni non basta per metterci in guardia di cosiffatte illusioni?

Se non che io credo che il Ministero abbia la coscienza di essere sulla buona via in forza di un sottinteso. Il Ministero ha ritenuto che causa della conservazione, anzi dell'elevazione del valore del biglietto è la limitazione, a pochi pagamenti, del di lui corso coatto, e che intanto si provvederebbe con altre leggi

già presentate alla graduale soppressione del corso coatto.

Il Ministero dunque farà assegnamento sulla simultanea misura della validità del patto di pagare in moneta effettiva, e sulla legge che migliorerà le condizioni del corso forzoso, per impedire il deprezzamento della carta, anzi per prepararne la soppressione.

Ma parmi che in tal caso dovrà attendersi a vedere se i progetti detti del *pareggio* presentati alla Camera rispondano ai bisogni; e allora si potrà bene risolvere il problema di convincere, non solamente la Legislatura ed il paese, ma anche tutti i paesi che hanno relazioni commerciali con noi, che il corso forzoso per noi è d'imminente estinzione; che la sua progressiva estinzione non avrà quell'alea che in generale deve avere, perchè sarà fondata sopra basi solidissime in cui la carta-moneta, che chiamo tale perchè non ha un equivalente che la rappresenti, diventerà un vero segno rappresentativo, non per nudo volere e decreto di legislatore, ma anche per realtà di cose. Quando poi per legge e per fatto si sarà stabilito che la circolazione della carta che è di 750 milioni, sarà, mediante la legge che andrà a farsi, reputata superiore al bisogno, e perciò verrà successivamente ristretta a 6, a 5, a 400 milioni; quando si sarà ingenerata la fiducia che lo Stato non si varrà più della perniciosa risorsa del corso coatto, e si avrà la certezza della più o men vicina cessazione del corso coatto, allora si potrà davvero promulgare la legge che si propone; l'aggio non crescerà; il danaro verrà con ispontaneità, il suo valore quasi si equilibrerà a quello della carta o lo supererà di assai poco.

Ma vedete che in questo momento noi non potremmo definitivamente ammettere la legge in esame. E, facendo prova di cortesia, crederemmo che il relativo progetto non merita altro che di essere inviato a coloro che avranno l'onore di studiare le leggi del *pareggio*, e precisamente la convenzione con la Banca. Una serie di provvedimenti che favoriscano il *pareggio* io reputo indispensabile, perchè un po' di credito si abbiano i biglietti.

Il progetto che determinerà il modo di estinzione del debito colla Banca, il progetto che determinerà il modo della progressiva cessazione del corso forzoso, devono precedere e tutto al più accompagnare quello della limitazione dell'attitudine al corso coatto dei biglietti attuali. In tal modo soltanto sarebbe chiusa la bocca a coloro che dicono: ma vedete che gioverà alla Banca il progetto che va a farsi. Io sono diffatti di questa opinione; siccome è la Banca che dovrà un giorno o l'altro essere costretta a rimborsare i biglietti, col loro deprezzamento nè risentirà pregiudizio pel momento; ma sapete voi come se ne avvantaggerà? Con lo rendere molto più difficile, se non impossibile, la estinzione del corso forzoso. L'Austria che si è osservato riconoscere la validità dei patti dei pagamenti in effettivo, l'Au-

stria non ci offre la prova di quanto crede il Ministero, cioè dell'elevazione del valore dei biglietti a corso coatto. Io non credo si abbia a prendere ad esempio l'Austria chesi è adagiata quasi definitivamente al corso coatto. Dobbiamo evitare il gravissimo pericolo di spingere l'aggio dal 5, dal 4, dal 3 a cui è disceso al 16, al 18 a cui era salito nei tempi di maggior sventura per il paese. Prendendo quel cammino potrà montare al 20 e forse anche al 25, chè noi non saremo giammai sicuri dei fatti avvenire, e ad ogni crisi economica o politica nessuno potrà prevedere gli effetti sull'ordine economico pendente il corso coatto. Si lavori dunque a farlo cessare, e non si creino a tal fine mezzi futili, se non nocivi, certo, nelle condizioni presenti, inefficaci al fine.

Io chiedo dunque che si soprasseda dall'immediato esame del progetto di legge e lo si unisca a quello sulla convenzione con la Banca presentato dal Ministero. Su questo terreno dovremo essere tutti d'accordo. Ma mi permetta la Camera che io le dica che non so se il progetto che si è presentato dal ministro delle finanze, col quale da 750 si porta a 800 milioni la circolazione della carta-moneta, possa considerarsi acconcio a diminuire l'aggio.

Egli è però positivo che la limitazione a 750 milioni apportata ai biglietti di Banca al 1868, valse grandemente a richiamare nella circolazione la moneta effettiva, precisamente nell'Italia meridionale, e concorse a diminuire l'aggio dell'oro.

Ora l'aumento ad 800 milioni l'eleverà incontestabilmente, anche perchè nessuno garantirà che con altra legge non si accresca ancora di più la somma dei biglietti.

Vi ha di più: il progetto ministeriale non accenna seriamente alla cessazione del corso forzoso, perchè non è sperabile la vendita delle obbligazioni dei beni ecclesiastici al saggio di lire 85 per cento; il desiderio fa grande onore all'affetto e al patriottismo del ministro, ma non posso crederlo di pratica efficacia, secondo l'esperienza e le ragioni economiche, e tacerò delle ragioni politiche, almeno dal riguardo della sicurezza, alle quali parmi abbia pur fatto allusione l'onorevole presidente del Consiglio.

Ma quale sarebbe in ogni modo il tempo in cui verrebbe realmente a verificarsi la soppressione del corso forzoso?

Il progetto del Ministero io credo peggiori grandemente le condizioni del corso coatto. Se la cosa è al contrario, tanto meglio pel paese.

Ma vi hanno altri progetti? Ciò si vedrà appresso, e in occasione della discussione di quelli del Ministero. Io potrei dire soltanto che vi ha, ed è molto nota, qualche idea che si è fatta la sua via e ha trovato dei fautori; forse anche l'avranno trovata accettabile quegli individui che altra volta le fecero il viso arcigno. Ma devo soggiungere che, buona o no quell'idea, se tornerà

a essere messa in campo senza l'appoggio del numero e dell'autorità, essa farà naufragio per la seconda volta. Gli autori però non se ne dorranno che pel paese.

Del resto io posso dire fin d'ora che non sarebbe un miracolo quello che si prometterebbe, non sarebbe un progetto pel quale si opererebbe l'immediata cessazione del corso forzoso, ma un progetto pel quale si potrebbe avviare il paese ad una graduale ma reale cessazione di quel flagello, per modo che si evitassero i mali che attualmente si risentono, o quelli maggiori che ci vengono minacciati dai progetti che sono stati presentati. (*Bene!*)

Posto tutto ciò, io faccio fine ringraziando la Camera della sua benevolenza. Come già hanno compreso gli onorevoli miei colleghi, io mi limito a fare una mozione sospensiva pregando la Camera che rimandi questo progetto di legge allo studio di quella Commissione che ci darà la felice idea delle proposte sul vero pareggio e sulla graduale cessazione del corso forzoso.

Prego il signor presidente di leggere la mia proposta. (Bravissimo! Bene! *a sinistra e al centro.*)

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Maiorana Calatabiano è la seguente:

« Propongo la sospensione della discussione del progetto di legge e il rinvio alla Commissione che si occupa del progetto di legge per il pareggio. »

Lo trasmetto alla Giunta perchè a suo tempo dia il suo avviso in proposito.

La parola spetta all'onorevole Nisco.

NISCO. Io ho chiesto di parlare allorchè l'egregio mio amico Servadio faceva delle gravi osservazioni su questa legge. Ora, poichè mi trovo a dover parlare dopo il discorso molto vivo dell'onorevole mio collega Calatabiano, mi permetterò di dare qualche risposta anche a lui.

L'onorevole collega ha oppugnata questa proposta di legge, poichè egli ha considerato che per essa noi ci facciamo a pregiudicare il biglietto che presentemente è il mezzo di cambio legale.

Egli ha considerato il valore del biglietto relativamente all'oro, ed ha detto che quando l'oro venga ad aumentare di quantità, in tal caso il biglietto verrebbe a diminuire di valore, o, in altri termini, egli ha considerato che, quando il medio di cambio metallico venisse ad essere aumentato per tanto, sarebbe minore la circolazione del medio di cambio in valuta di carta o in promessa di pagamento, e quindi per tanto deprezzerebbe.

Mi permetta l'onorevole collega che io gli faccia osservare che il valore relativo della carta e dell'oro non è determinato dalla quantità della carta, bensì dalla quantità dell'oro che con questa carta si può comperare.

La legge del 1° maggio 1866 che stabiliva il corso

forzoso, ha fatto dell'oro una vera merce; il medio di cambio è ridotto in carta nei biglietti della Banca Nazionale.

Ora, io prego l'onorevole Maiorana-Calatabiano ad osservare che, quanto più l'oro entra in un paese, tanto più la sua ricerca diventa minore, ossia tanto meno costerà allorchè si viene a comperare coi biglietti di Banca.

Laonde, se questa legge ha per iscopo di fare aumentare il medio metallico circolante, epperchè di far aumentare la massa metallica, io credo che essa porti questo grandissimo vantaggio, cioè, che con una minore quantità di biglietti si avrà una quantità d'oro maggiore, cioè, che la merce oro acquista un valore maggiore, e per conseguenza i biglietti che prima, relativamente all'oro, avevano un disaggio del 15 o del 20 per cento, non avranno più un disaggio che dell'1 o del 2 per cento.

E questo fatto l'onorevole collega lo potrà osservare in tutti i paesi in cui vi fu il corso forzoso. Io ne citerò uno soltanto: la Francia. In Francia nel 1848 fu dichiarato il corso forzoso, e fu dichiarato dal Governo della repubblica nell'interesse dell'industria e del commercio; sono parole del progressista Cremieux. Ora, questo decreto della repubblica, questo appello fatto del corso forzoso per aiutare il lavoro, non ebbe tristi conseguenze economiche, perchè dalla Francia non fu mai sottratta la quantità dell'oro necessaria per sopperire al bisogno del cambio.

Parmi dunque che tutta la questione che ha fatta l'onorevole collega Maiorana, di accrescere il medio del cambio in valuta in oro, anzichè di mantenere coercitivamente il medio del cambio in biglietti della Banca, anzichè venire in sostegno della sua ipotesi, prova il contrario: sostiene, mi perdoni, la legge e la Commissione nostra.

Ed io ricorderò due illustri economisti che l'onorevole Servadio ha citati, De Courcelle e Wolowski, i quali sostengono entrambi, che tutte le leggi, le quali vengono ad alterare il medio del cambio, sono leggi che portano grandi disturbi nel commercio, e che quanto più l'oro aumenta sulla piazza, tanto più il disaggio sui biglietti in caso di corso forzoso diminuisce, ossia, secondo il comune assioma degli economisti, che quanto maggiore è l'offerta di una merce, tanto minore ne è il prezzo.

Quindi io non so come l'onorevole collega Maiorana possa sostenere che questa legge si debba respingere, perchè essa potrebbe portare la diminuzione del valore del biglietto a corso forzoso. Certo non ha pensato che il valore del biglietto deve essere valutato in corrispondenza dell'oro, sicchè, quanto maggiore è l'oro, tanto meno sarà il disaggio che si sente sull'oro.

In quanto poi all'opportunità di questa legge, mi si permetta un'osservazione.

Si è detto che questa legge è inopportuna e presen-

tata senza cognizione di causa. Io credo che sia opportuna e presentata con esatta cognizione di causa. Si ricordino i miei colleghi, che quando si è parlato di corso forzoso, quando si voleva che questo corso forzoso dovesse finire fra pochissimi giorni o al più fra due mesi, io mi sono opposto ed ho detto, che il corso forzoso non poteva cessare se non quando le condizioni che costituivano questo malanno sociale, cesseranno. È una malattia del corpo sociale, e come in tutte le altre malattie, i rimedi non possono far altro se non che accelerarne il termine, ma non possono fare il miracolo di distruggerla d'un tratto.

I fatti avvenuti mi hanno dato ragione: mi dispiace davvero che il corso forzoso esista ancora, ma io l'avevo preveduto; io aveva detto che il vostro concetto è un roseo sogno di una bella notte di estate.

Ora quello che a noi spetta fare è appunto questo, di trovare i rimedi opportuni affinché questo corso forzoso possa cessare al più presto possibile. Uno dei principali rimedi opportuni è stato quello della limitazione della circolazione cartacea; è stato proposto a questa Camera, ed io di gran cuore l'ho votato.

Ora viene un secondo rimedio, ed è quello di limitare la legge del corso forzoso del 1866.

Il terzo articolo della legge 1° maggio 1866 stabilisce una norma che l'onorevole Ferraris dice contraria al principio supremo di giustizia, al principio, per così dire, della giustizia naturale, cioè, che i patti tra i contraenti non debbono essere rispettati.

Cotesta è una derogazione alla legge generale e, secondo dice l'onorevole Ferraris, a quella legge che è superiore a tutte le altre leggi; e tal sia.

Ora, o signori, si viene dal Governo a chiedere la derogazione a questo principio, che è contrario alla legge suprema, alla legge superiore a tutte le altre leggi, e si sente a dire da coloro che sostenevano l'abolizione immediata del corso forzoso che questo non è che la conferma di questo corso forzoso. Io dispero della logica.

L'onorevole mio amico Servadio, al quale mi dispiace di dovermi opporre, ha detto che questo non è che un premio che si dà per mantenere il corso forzoso.

L'onorevole presidente del Consiglio, prima di me, ha fatto osservare che l'alea su cui si fondava l'onorevole Servadio, per confutare questa legge, era un'alea che stava a danno del debitore, anziché del creditore.

L'onorevole Servadio sa benissimo, e lo sa molto meglio di me, che l'alea nella ragione dei cambi esiste sempre, fintanto che esisterà il corso forzoso. Egli da banchiere ha detto, a proposito dei prestiti municipali fatti in oro, che, come banchiere, domandava sempre che i pagamenti fossero fatti in oro, ma come consigliere municipale respingeva queste condizioni.

Da ciò cosa rilevasi? Si rileva che l'interesse del

banchiere che dà la legge è contrario all'interesse del debitore che la subisce; in guisa che quando il banchiere non può ottenere questo patto, cerca compensi che valgano a raggiungere il suo scopo, cioè, ed io me ne appello all'onorevole Servadio, indirettamente trova un correttivo a quest'alea, da cui cerca sottrarsi, nell'aumentare la ragione dell'interesse, nel rendere più onerose e più difficili le contrattazioni.

E infatti, o signori, noi dopo il corso forzoso abbiamo veduto che in Italia, siccome è avvenuto altrove, il medio vero del cambio è il biglietto di Banca, l'oro non è che una merce. Ciò significa che dal 1° maggio 1866, il medio del cambio non è che un'obbligazione da pagare sopra una carta che in sé non ha un valore intrinseco.

L'onorevole Servadio m'insegna che noi abbiamo ottenuta una grande economia per questa parte, cioè, che noi eseguiamo i nostri cambi con un mezzo che per sé non ha un valore intrinseco, e che per conseguenza avrebbero dovuto aumentare le facilitazioni delle contrattazioni.

E intanto che cosa è avvenuto? Che i contratti sono grandemente diminuiti, e specialmente i contratti a lungo tempo, come que'detti ipotecari, i quali, avendo a meta un pagamento in un tempo lontano, e non potendo prevedere quanto può essere il saggio nel momento del pagamento, non si fanno, o si fanno con un saggio d'interesse molto grave.

Di qui vede l'onorevole Servadio che l'alea sta sempre a danno di colui che ha bisogno; vuoi che quest'alea sia pagata in natura (mi permetta l'espressione) o restituendo danaro per danaro; vuoi che sia pagata per via di compensi, cioè stabilendo un saggio d'interesse molto maggiore di quello che si dovrebbe stabilire nella ragione comune degli affari.

L'onorevole amico mio Servadio ha detto che questa legge è un palliativo per mantenere l'illusione, anziché un mezzo radicale.

SERVADIO. Precisamente.

NISCO. Io comprendo che non è un mezzo radicale, io non so quale potrebbe essere il mezzo radicale, la medicina per estirpare questo canchero, che, come diceva l'onorevole Sella, sta nella carne dello Stato, che è il corso forzoso; io disgraziatamente lo ignoro, e sarei gratissimo a chi mi indicasse qual'è la medicina opportuna atta a vincere tanto male; ché io non la so scoprire, e confessando la mia ignoranza, aspetto che altri me la indichi.

Tuttavia, sperando ed aspettando, debbo trovare quei rimedi palliativi, che man mano mi conducano alla meta, a cui io non so arrivarvi direttamente. Ed io credo che se noi voteremo questa legge, molta quantità d'oro sarà messa in circolazione, e molti che non andranno precisamente soggetti alla molestia dei listini di Borsa, cercheranno di fare i loro pagamenti in oro, come coloro che avranno il diritto di riceverli.

faranno tutti i loro sforzi per averlo. Così avremo una quantità di oro che sarà direttamente o indirettamente importata nella circolazione, e questa maggiore quantità di oro importata nella circolazione, opera che man mano il medio di cambio, che oggi è in carta, venga a mutarsi in medio di cambio in valuta metallica; dimodochè il giorno in cui noi potremo essere fortunati di restituire la circolazione al suo corso naturale, allora noi avremo una tal quantità di valuta metallica nel paese quanta sarà sufficiente per non farci sentire il passaggio, che se fosse molto precipitato sarebbe anche economicamente molto pericoloso.

Noi abbiamo veduto in Inghilterra che il corso forzoso ha durato per 21 anni, non ostante che quel felice paese abbia guadagnato molto pel sistema continentale, da Napoleone I decretato a suo danno. Nè cessata la guerra potè quella eccezionale condizione economica cessare finchè in realtà l'equilibrio non fosse ritornato nel corpo, nello insieme di quella società eminentemente pratica e non arcadica.

Tutti gli uomini eminentemente versati nella economia e zelanti davvero del pubblico benessere, furono spaventati dal momento in cui il corso forzoso venisse a cessare, senza preparativo alcuno per venire al corso puramente metallico. Vede in questo precedente storico l'onorevole mio amico Servadio, che se io oggi mi fo sostenitore di un provvedimento diretto a preparare la cessazione del corso forzoso, io sono conseguente con me stesso, poichè io ho sostenuto che non si poteva togliere d'un tratto il corso forzoso, e che non v'è potenza, nè di Parlamento, nè di re che sia capace di produrre cotesto miracolo. Ma io penso che la prudenza del legislatore sta appunto in questo, nell'eseguire tutti gli atti preparatorii onde questo male possa cessare, e fra questi atti stimo importantissima la legge in discussione.

L'onorevole Servadio pure diceva (ed io debbo necessariamente rispondergli perchè fo parte della Commissione) che noi avessimo impreso a sostenere una legge che sarebbe una conferma del monopolio della Banca, o, come egli ha detto, un dazio di protezione pei biglietti della Banca. Egli mi fa segno di sì. Io rispetto la sua opinione, ma mi permetterà che io dica la mia.

Mi pare che mi basterebbe di opporre le argomentazioni dell'onorevole Maiorana alle sue per concludere, senza incomodo di parole, che, diminuendo la coercizione, si viene a diminuire la legge del corso forzoso o la legge che dà valore coattivo ai biglietti di Banca, cioè si viene a produrre un danno, anzi che un bene alla Banca.

Io credo, al contrario, che non faccia nessun male alla Banca e molto bene al paese. Quando ci sarà il corso in valuta metallica, certo si avrà molto meno bisogno del biglietto della Banca, e perciò ci liberiamo dal suo signoreggio proporzionatamente al minor bisogno che abbiamo delle sue emissioni. Nè vale il dire,

come ha detto l'onorevole mio amico personale Nicotera, che questo biglietto ha il diritto del corso forzoso; poichè io rispondo: quanto voi avete meno bisogno di questo biglietto che ha il privilegio del corso forzoso, tanto meno fate piacere a colui che ha la rara facoltà ed il grande beneficio di poterli stampare, di poterli emettere e di poterli usare per danaro nella sua circolazione e nell'altrui. Quindi mi pare che, se qualcuno si possa lagnare, credo che sarebbe la Banca, per cui soltanto questa legge, invece di essere un dazio di protezione, mi permetto di dirlo, sarebbe l'annullazione dei dazi di protezione che ora esistono.

L'onorevole Servadio dice che non vi sono che due sistemi: quello dell'abolizione del corso forzoso onde eccitare lo sviluppo dell'industria, e quello di essere contro tutti i monopoli. Io in questa parte mi trovo perfettamente d'accordo coll'onorevole Servadio, e credo che posso dare davvero anche qui la mano di amico al mio amico, e dire: uniamoci insieme a far cessare il corso forzoso; io desidero quanto lui che cessi; e, se non ho il suo ingegno per trovare i mezzi da farlo cessar subito, lo desidero quanto lui, e come lui penso che la cessazione del corso forzoso faccia bene allo sviluppo dell'industria e del commercio. Io non sono di quelli che credono che il corso forzoso sia un dazio indiretto protettore per la nostra industria nazionale; il piccolo beneficio che le nostre piccole industrie possono ottenere mercè la legge del corso forzoso finisce in bilancio di affari per essere una perdita nostra, a cagione di tutti i danni che ci vengono per le nostre contrattazioni coll'estero.

Quanto poi al monopolio, non ritorno qui sulla questione del corso forzoso, una volta che il corso forzoso è stato una necessità; qui non è il luogo di discuterla. Io prego l'onorevole Servadio a dirmi se è possibile di stabilire il corso forzoso senza dare il monopolio ad uno degli istituti di credito, a meno che egli avesse voluto che il corso forzoso fosse stabilito come lo fu in Austria nella seconda parte della legislazione bancaria austriaca, cioè con una parte dei biglietti dello Stato, ed un'altra della Banca.

Ma l'onorevole Servadio ha l'occhio troppo accorto per vedere quali sono stati gl'inconvenienti nati da questa duplicità e quale la concorrenza che si sarebbe fatta l'un biglietto coll'altro, se non fosse stata la previdenza degli amministratori austriaci di dare alla stessa Banca la circolazione dell'un biglietto e dell'altro.

Ora vede l'onorevole Servadio che, non essendo qui ragione di parlare del corso forzoso, non potendo noi distruggere un fatto che esiste, il parlare di monopolio, il dire che noi vogliamo mantenerlo presentando questa legge, che è precisamente diretta a distruggerlo, è rimprovero per lo meno non giusto, nè da noi meritato e provocato.

L'onorevole Ferraris ha fatto delle osservazioni alle

quali risponderà l'onorevole relatore o qualche altro onorevole mio collega. Io finisco pregando la Camera ad approvare questa legge nell'interesse appunto dell'industria e del commercio, ad approvarla come un preparativo per avviarci alla cessazione del corso forzoso, ed a non portare alcun indugio nè impedimento quando le si propone per la prima volta un mezzo veramente diretto di ricacciare il corso forzoso per quella sola via che ai Governi ed ai Parlamenti è dato di battere, cioè col far ritornare, per via di mezzi gradualmente ed efficaci, nelle condizioni normali la circolazione del medio del cambio.

Conchiudo, signori, dicendo che, quando noi veniamo a proporre che una parte della legge del 1° maggio 1866 venga a cessare, voi non potete non accogliere simile proposta, se davvero vi piace che il corso forzoso cessi di tormentare la nostra fantasia ed i nostri affari.

Voci a sinistra. La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domanderò se è appoggiata. Però, siccome il relatore ha chiesto la parola, io credo che, ancorchè la discussione generale venga chiusa, resta inteso che avrà ancora facoltà di parlare.

RABLI, ministro di grazia e giustizia. Vorrei dire due parole, se mi permettono, benchè conosca la mia insufficienza, alla quale dianzi si alludeva, in una questione veramente finanziaria e di economia politica.

MAIORANA CALATABIANO. Chiedo di parlare per un fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho detto in generale. Comprende bene l'onorevole Maiorana che tra me e lui non ci può essere sospetto di rimproveri o d'alcuna parola che potesse essere meno che benevola.

Benchè dunque io riconosca la mia insufficienza, nondimeno credo che la Camera permetterà che qualche parola, quantunque inaccorta, si dica da parte del Ministero in risposta ai gravi appunti che l'onorevole Maiorana Calatabiano gli dirigeva, mentre con un eloquente e dotto discorso si studiava di dimostrare che il Ministero in questo progetto si era abbandonato ad illusioni e non aveva per nulla tenuto conto dell'immenso danno che poteva derivare allo Stato e agli interessi dei particolari dalla grave perturbazione che sarebbe derivata da questa legge, per il deprezzamento dei biglietti di Banca che necessariamente ne sarebbe stato l'effetto.

Mi sembra che il ragionamento dell'onorevole Maiorana Calatabiano tendesse per l'appunto a stabilire che la carta-moneta dovrà subire un deprezzamento per la circolazione forzata, per così dire, del numerario, che avverrebbe in seguito alle disposizioni della legge. Egli, se non erro, diceva che, per l'aumentata circolazione della valuta metallica, la carta si troverebbe in quantità superiore al bisogno, e d'altra parte mancherebbe di uno dei suoi elementi, vale a dire, del

corso forzoso generale; di conseguenza verrebbe ad essere demonetizzata in gran parte. Senza dubbio si vuole con questa legge accrescere la circolazione metallica, ma si questiona se realmente si otterrà questo scopo.

Fra i contraddittori alla legge vi è una discordanza, in quanto che alcuni negano che si possa con essa ottenere quest'effetto, pretendono anzi che questa proposta non possa far altro, per dir così, che accrescere l'importanza della carta-moneta, e si accusa la legge di perpetuarne il corso forzoso; altri invece riconosce che, per il provvedimento propostovi, si consegue lo scopo di far affluire nel regno e rimettere in circolazione la valuta metallica.

Ora, se veramente colla legge si ottiene lo scopo di far accrescere la circolazione della valuta metallica, non saprei comprendere come si deprezia la carta-moneta, perchè ho sentito sempre ripetere che, per l'aumento della circolazione della valuta metallica, invece di accrescere, diminuisce l'aggio della carta-moneta. Confesso di nuovo la mia insipienza su questa materia, e se perciò dicessi degli errori prego essere scusato; non fo che ripetere quanto ogni giorno si vede, ogni giorno si dice. Ora la facilità di cangiarla e la minorativa dell'aggio non sono certamente segni della deprezzazione di un biglietto, di un effetto di commercio in circolazione. Si è eccepito che la deprezzazione deriva dal che vien meno il bisogno della carta; ma già si faceva avvertire sul proposito che, anche quando vi sia in corso una quantità di moneta sufficiente ai bisogni del paese, pur non di meno, sono ricercati i biglietti della Banca per quei vantaggi che ognuno conosce, di facilità del trasporto, risparmio di tempo e simili; e però vediamo che anche nei paesi nei quali non vi ha il corso forzoso, nè manca il numerario, nondimeno vi è una circolazione di carta in una quantità, spese volte, eccedente.

Quindi mi pare che l'argomento che si deduceva, che dall'aumento della circolazione della valuta metallica debba derivarne una deprezzazione nella carta-moneta, urta a quell'idea comune e alla esperienza di tutti i paesi, che quando si sarebbe accresciuta la circolazione del danaro naturalmente e per se stesso sarebbe venuto meno il danno del corso forzoso, perchè cesserebbe l'aggio.

Ma è egli vero che questa legge produca lo aumento della circolazione del denaro?

L'onorevole Servadio lo nega assolutamente, anzi crede che per questa legge sarà solo accresciuto il danno di coloro i quali hanno bisogno di far contratti, perchè, si dice, voi li esporrete, non solamente a subire l'interesse del danaro, ma anche l'interesse che dovrebbero sentire dall'alea di procurarsi questo danaro, venuto il giorno del pagamento.

Io non posso seguire gli onorevoli oppositori in tutte le loro argomentazioni, solo ripeto ciò che fu già detto;

che il credito cresce in ragione della facilità accordata ai creditori per il rimborso di quanto da essi si riceve; che quanto è più sicuro e facile il credito, tanto più si diminuisce il danno dei debitori, i quali, in ragione della facilità e sicurezza dei pagamenti del debito, ottengono più facilmente ed a migliori condizioni le somme, delle quali abbisognano per la loro industria agricola o commerciale.

Ora, o signori, egli è certo che vi si accennava un fatto costante, la rimarchevole minorativa nei mutui anche ipotecari; e sebbene vi può avere influito il pagamento della tassa di registro, si ritiene che in generale non si affida volentieri il proprio danaro ad un terzo quando si ha il pericolo di essere rimborsati di questo danaro in una carta o moneta, il di cui valore (per tutte quelle eventualità cui accennava l'onorevole Maiorana) può da un giorno all'altro soffrire una deprezzazione incalcolabile.

In questo caso sarà difficile certamente l'ottenere che uno presti il suo danaro ad eque condizioni; e però la legge per la quale si toglie questo pericolo, e si rispetta il patto, deve rendere più facili i mutui, e con un minore interesse.

Per questa ragione, secondo me, è giustificata l'idea della estensione della validità del patto a tutte le contrattazioni. Egli è vero che la ragione della maggiore circolazione del denaro si applica piuttosto ai contratti pei quali si mutua denaro, e non già quando si tratta di compra di generi e di locazione di opere o di cose; ma è vero altresì che anche in questi contratti non vi saranno i danni temuti di sacrifici imposti al compratore o al fittuario: imperocchè il prezzo di una cosa o di un'opera è sempre in corrispondenza dell'utilità della equivalente cosa o servizio che riceve il venditore o il locatore; e però quanto più si facilita e si assicura il pagamento di questa cosa o di questo servizio, tanto meno si sarà esigente nella quantità.

Difatti (vi parlo sempre da uomo non versato in queste materie) io vedo che se voi andate a comperare una cosa e ne pagate il prezzo in contanti, l'avrete, pagando, per esempio, la somma di quattro; se voi invece vi obbligate di pagarne il prezzo a termine, il venditore della cosa stessa vi tien conto del ritardo pel pagamento, e della mancanza di garanzia, e delle difficoltà che può incontrare per il pagamento stesso; ed è questo complesso di condizioni che influisce nella determinazione del prezzo.

Ora, tra coteste condizioni la più importante, a mio avviso, è quella della certezza di avere all'epoca del pagamento lo equivalente convenuto, e questa certezza non si ha quando si è obbligato ricevere il prezzo in carta-moneta, il cui valore è soggetto a tante variazioni.

Per queste ragioni ritengo che per l'effetto di questa legge, sia assicurando il creditore di conseguire realmente la restituzione del danaro e degli oggetti da lui

dati, sia assicurando il venditore o il locatore di ricevere al termine fissato il prezzo ritenuto equivalente della cosa, od opera, oggetto del contratto, non vi è da temere una eccedenza di pretese da parte dei creditori, dei venditori e dei locatori, e si faciliterà la contrattazione dei mutui e dei commerci, e si accrescerà la circolazione della valuta metallica.

Nè dalla maggiore circolazione del danaro può derivare una deprezzazione della carta, mentre è avvenuto sempre il contrario, e quindi credo che non possa essere il Ministero rimproverato di aver presentata questa legge senza avervi prima riflettuto, senza che avesse provveduto agl'interessi dello Stato e dei privati, senza che avesse prevenute tutte le perturbazioni che si suppongono dover derivare da questa legge.

Se veramente sono questi i risultati della legge che vi si propone, io credo che allora non sia il caso della sospensione proposta dall'onorevole Maiorana, perchè l'esito di questa legge è indipendente, e sarà sempre indipendente dai risultati del piano generale della finanza, imperocchè sarà uno dei mezzi coi quali si tende a render meno pesante il corso forzoso.

Ho creduto mio dovere di esprimere queste idee alla Camera, pregandola soltanto di scusarmi se, non essendo propriamente di mia competenza il parlarne, non ho potuto corrispondere nè alla forza degli oppositori, nè a quanto la Camera aveva diritto di esigere.

PRESIDENTE. L'onorevole Maiorana Calatabiano ha facoltà di parlare per un fatto personale.

MAIORANA CALATABIANO. Starò strettamente al fatto personale.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia mi ha fatto un'accusa e con la sua benevolenza ha soggiunto che ciò che io credo a me riferibile, egli lo ha detto in modo generale. Siccome io ho la coscienza di essere stato, fra gli oratori, colui che lamentava, non solo l'assenza dell'onorevole ministro delle finanze, ma anche quella dell'onorevole presidente del Consiglio; siccome sono stato colui che si affrettò a soggiungere non trattarsi di difetto di sapienza nei ministri presenti, ma trattarsi di responsabilità, la quale propriamente non va a costoro, ma al proponente, perchè si tratta di vedere e studiare la misura nei rapporti e negli effetti, e quindi non si tratta di una questione solamente teorica, o anche generale, ma pratica e speciale perchè si devono conoscere le condizioni di fatto e della circolazione e dei suoi effetti col Tesoro e col pubblico, io era in debito di fare questo lamento, senza che però entrasse menomamente nel mio pensiero d'inforsare la capacità degli altri onorevoli ministri, che voglio sperare, non supporranno che io facessi loro tale ingiuria, dappoichè io conosco molto e stimo gli onorevoli ministri che sedevano e siedono su quel banco, e specialmente l'onorevole Raeli, della cui amicizia mi sono ognora altamente onorato.

Dopo questo, stando sempre nel fatto personale, io

debbo permettermi, all'indirizzo dello stesso onorevole guardasigilli, di spiegare qualche concetto che probabilmente fu franteso.

Il primo concetto è questo... (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Ma, onorevole Maiorana, ella non può parlare che per un fatto personale.

MAIORANA CALATABIANO. Perdoni, onorevole presidente; è un mio concetto, e spiegandolo resto nel fatto personale.

Voci a sinistra. Parli! parli!

PRESIDENTE. Spieghi pure il suo concetto.

MAIORANA CALATABIANO. Tanto più che è probabile che, dopo questa spiegazione, sarò d'accordo, almeno in parte, con l'onorevole ministro.

Egli dice: ma vedete che, per quanto si è sentito a dire, l'introduzione della moneta metallica, aumentando la circolazione, affretta il pareggiamento del valore della carta-moneta. Ed io sono proprio del suo avviso; ma ad un patto, cioè che entri volontariamente, quando già si è accreditata la carta, quando l'aggio è pressochè scomparso.

Ed io oppugno virilmente la misura proposta, inquantochè per essa, senza restringere la carta, senza attendere che spontaneamente apparisca la moneta, costringe la circolazione ad avviarsi in un nuovo modo così artificioso, che riesce impossibile di non ingenerare nuovi danni. Quando la somma dei cambi che per l'addietro si forniva pressochè tutta dai biglietti a corso forzato, ora dovrà essere compita in parte con danaro e in parte con biglietti, non diminuendosi il loro numero, il difetto di ricerca e l'eccesso d'offerta deve svilirne il prezzo.

E se l'effetto di questo provvedimento è indubitatamente di restringere il campo della circolazione della carta a corso forzato, è impossibile che non si ritenga la conseguenza del suo deprezzamento.

La legge non può creare mai veri valori della carta. Il valore della carta deve venire propriamente dallo svolgimento naturale delle condizioni del mercato.

Ha detto in secondo luogo il guardasigilli che, se s'impedisce che la moneta entrasse nel paese, la conseguenza sarebbe che la carta si deprezierebbe sempre più.

Ma io ho notato che, finchè la moneta entra liberamente e volontariamente, ciò sarà segno che le condizioni del valore della carta saranno migliorate. Ma quando un mezzo nuovo di circolazione viene ad introdursi nel mercato, e non per bisogno di aumentato movimento di capitali, ma per surrogazione d'un nuovo strumento di cambio all'antico, la massa complessiva della moneta e dei biglietti può elevarsi a tal somma da rompere decisamente le proporzioni indispensabili tra lo strumento di cambio e il bisogno della circolazione.

Diffatti non siamo noi che facciamo la legge della circolazione. Se 750 milioni aventi corso coatto per

tutti gli affari, avuto riguardo alla fiducia che hanno ispirato, sono stati tanto bastevoli alla circolazione, quanto mai salirono al par dell'oro; quando alla somma di 750 milioni, si aggiunge la moneta che si fa uscire dagli scrigni, che si chiama di fuori; quando si arriva ad un miliardo, e quando a tal somma si unisce la circolazione fiduciaria, si potrà bene ammettere che l'insieme sarà eccedente il bisogno della circolazione. E se sarà eccedente, come avviene che una merce, la quale è al di là della ricerca, si avvilisce; così necessariamente si ha da avvilire la carta che non governerà sola nel mercato, ma in concorrenza di un altro elemento, non venuto spontaneamente, ma per artificio di legge; si avvilirà la carta e non la moneta, perchè quella, non avendo valore intrinseco, appena eccedente sui bisogni si deprezia, mentre la moneta conserva il valore o come metallo o andando all'estero.

La terza ed ultima idea che devo spiegare è precisamente questa. L'onorevole ministro della giustizia, in controsenso di quello che aveva precedentemente annunciato l'onorevole presidente del Consiglio, dice che, indipendentemente dalla legge che possa migliorare le condizioni di fatto del corso forzoso, si può prendere il provvedimento in esame. Ma testè l'onorevole presidente del Consiglio aveva detto che si può accettare ora la proposta legge, perchè a lui pare che le condizioni del corso forzoso siano grandemente migliorate in causa della pace, in causa della tranquillità, in causa della mancanza di rivoluzione e di timori di guerra che aveva motivato la sua introduzione.

Ora, quando questi riguardi si sono tenuti dall'onorevole presidente del Consiglio, non si potrà dire mai che versiamo in una questione indipendente dall'esame delle condizioni del corso forzoso; in una questione che appunto intende a demonetizzare in parte la carta che è stata per legge e in modo assoluto fatta moneta.

Finirò con una sola osservazione all'onorevole guardasigilli, ed è questa. Se voi credete che di fatto si possa realizzare la limitazione del corso coatto a quei contratti antichi ed a quelli che vengono dallo Stato coi privati, io domando: se questa limitazione è un beneficio, a che non distruggete la virtù della carta? Se, a misura che voi attenuate il campo d'azione di questi biglietti, voi credete che il loro valore se ne elevi, estendete pure questo provvedimento, chè il valore si eleverà di più, ed il paese non avrà più questo corso forzoso, o almeno non ne avrà i danni precipui. Se questo non potete fare, dappoichè la scienza e l'esperienza vi è precisamente contraria, ed io vi richiamo di nuovo all'Austria, che depone contro voi; se questo non potete fare, dovete preoccuparvi degli interessi impegnati, dovete preoccuparvi dei creditori dello Stato, dovete preoccuparvi dello Stato, che è colui che riceverà poco meno di mille milioni all'anno in valore nominale per valore reale, che tutto non ha e che con l'opera vostra at-

tenuate di più. E quando tutto questo avrete fatto, io credo che mi concederete che una qualunque anche ipotetica influenza la misura proposta in questo momento l'avrà sul deprezzamento; e se questa influenza avrà, rimandate il progetto di legge allo studio di quella Commissione che si occuperà dell'esame della legge che deve venire sulla soppressione del corso forzoso. Quella Commissione lo studierà con una maturità che io non vedo in questo momento; anzi io pur contesto la maturità dal lato intellettuale, perchè il progetto non risponde, parmi, all'ordine dei principii e ai primi saggi dell'osservazione.

Del resto io ho detto che sono favorevole al progetto in massima, ma quando dalla discussione che sarà per farsi ci convinceremo che i 750 milioni non saranno aumentati, anzi saranno diminuiti, allora vi sarà una base per votare questo progetto. Quando ci convinceremo che, non da qui a venti anni, ma da qui ad un anno, si potrà cominciare la graduale diminuzione del corso forzoso, allora potremo prendere in considerazione il progetto. E, quanto a me, lo voterò come lo propone la Commissione e come lo ammette l'onorevole guardasigilli, cioè per la validità d'ogni patto in ogni maniera di contrattazione, giacchè qualunque altra limitazione costituirebbe da un canto un privilegio per alcuni interessi, e un nuovo attentato contro altri interessi, e non è lecito danneggiare coloro che hanno interessi collo Stato, danneggiare proprietari i quali si attendono aiuti dalla legislazione e dalla politica, ed hanno ragione di dolersi di tutti quei provvedimenti che realmente e ingiustamente facciano loro del male. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Voci a destra. A domani! a domani!

Altre voci. No! no!

LAZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Credo di non ingannarmi dicendo che ci sono parecchi nostri colleghi i quali ritengono che si debba continuare in questa discussione.

Voci a sinistra. Sì! sì!

LAZZARO. Per conseguenza io prego l'onorevole presidente a non sospendere la discussione, ed essendosi domandata la chiusura, riservata, ben inteso, la parola, come ha detto l'onorevole presidente, al relatore, io lo

prego ad interrogare la Camera se intende oggi di continuare o no la discussione.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intende di appoggiare la chiusura.

(La chiusura è appoggiata.)

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non comprendo il motivo per cui l'onorevole Lazzaro insiste...

MASSARI G. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... tanto per la continuazione di questa discussione. Se questa fosse una legge urgente, o se si avesse in pronto per domani qualche altra proposta di grande importanza, in tali casi capirei la sua insistenza; ma, a detta degli onorevoli oppositori, la legge che discutiamo non è urgente, poiché la si vuole rimandare alle calende greche, e d'altra parte non vi è quasi nulla in pronto per la tornata di domani.

Inoltre vi è una circostanza da aversi in riguardo, ed è questa, che alla presente discussione non ha potuto prender parte il ministro delle finanze, dovendo egli sostenere una legge davanti al Senato. Mi pare che in nessun Parlamento si rifiuti, anche in via di semplice cortesia, ad un ministro che presenta una legge, di poter dire qualche parola in proposito.

Molte voci a sinistra e destra. È giusto! è giusto!

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Avverto la Camera che alle 11 domani è convocata in Comitato privato.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge relativo alla validità dei patti pel pagamento in valuta metallica;

2° Relazione di petizioni;

3° Svolgimento delle proposte di legge:

Del deputato Morelli Salvatore per l'abolizione del giuramento politico;

Del deputato Carcani per l'ammissione ai concorsi di pubblici impieghi dei militari di seconda categoria od in congedo illimitato.